Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 1° settembre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 204 DEL 1° SETTEMBRE 1939-XVII:

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.
Ordinamento dello stato civile.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1939-XVII, n. 1231.

Requisiti per il reclutamento degli ispettori medici del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A modifica del 1° comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 16 giugno 1932-X, n. 886, è aggiunto all'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149, dopo il secondo, il seguente comma:

« I candidati forniti di laurea in medicina debbono avere altresì conseguito il diploma di perfezionamento in medicina del lavoro.

« Per essi il limite massimo di età per l'ammissione ai relativi concorsi può essere elevato di non più di tre anni sul limite stabilito per il reclutamento dei candidati forniti di altre lauree ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1232.

Esecutorietà dell'Accordo stipulato in Roma, tra l'Italia e la Francia, il 25 aprile 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 25 aprile 1939, inteso a regolare il commercio dei prodotti farmaceutici e delle specialità medicinali.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 25 maggio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

Accord entre le Royaume d'Italie et la République française pour régler le commerce des produits pharmaceutiques

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Français* ayant reconnu la nécessité d'établir des régles à appliquer, au point de vue sanitaire, à l'importation des produits pharmaceutiques et en particulier des spécialités pharmaceutiques, de France en Italie et d'Italie en France, en substitution des dispositions contenues dans les notes échangées les 12 et 13 Octobre 1907, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — Le Gouvernement italien consent à ce que les produits et spécialités pharmaceutiques d'origine et en provenance française soient importès librement en Italie, à la condition d'observer les règles et conditions établies par la législation italienne.

Art. 2. — Le Gouvernement français consent à ce que les produits et spécialités pharmaceutiques d'origine et en provenance italienne soient importés librement en France, à la condition d'observer les règles et conditions établies par la législation française.

Art. 3. — D'une façon générale les produits pharmaceutiques importés d'un pays dans l'autre ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que celui accordé aux produits pharmaceutiques de production nationale.

Art. 4. — Les sérums, vaccins, virus, toxines, les produits biologiques et similaires, ainsi que les produits opothérapiques, restent soumis aux dispositions des lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays.

Art. 5. — Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit, dans les cas exceptionnels que comporte la nécéssité de protéger la santé publique d'interdire l'importation des produits compris dans le présent accord, à condition, dans ces cas, de donner avis immédiat de cette décision à l'autre partie contractante.

Art. 6. — Les décisions concernant les demandes d'enregistrement seront adoptées dans un délai de six moix; en cas de refus les motifs en seront communiqués au requérant.

Art. 7. — Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après qu'il aura été conclu.

Un délai d'un an sera prévu pour la presentation, de la part des maisons étrangères intéressées, des demandes d'enregistrement des spécialités pharmaceutiques en vente dans le Royaume à la date de l'entrée en viguer du présent Accord.

Art. 8. — Le présent Accord pourra être dénoncé a tous moments avec un préavis de trois mois.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 25 avril 1939.

Pour l'Italie	*Pour la France*
CIANO	ANDRÉ FRANÇOIS PONCET

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 6 luglio 1939-XVII, n. 1233.

Determinazione della denominazione del comune di « Pecetto » in provincia di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità che la denominazione del comune di Pecetto, in provincia di Alessandria, venga distinta da quella dell'omonimo comune appartenente alla provincia di Torino;

Veduta la relativa deliberazione del podestà di Pecetto in data 17 dicembre 1938-XVII;

Veduto il parere espresso dal Rettorato della provincia di Alessandria in adunanza del 30 dicembre successivo;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, numero 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pecetto, in provincia di Alessandria, assume la denominazione di « Pecetto di Valenza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 91. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1234.

Varianti alla tabella dell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1435, che approva i ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1934, n. 2162, che istituisce nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'aeronautica tre posti di agente tecnico;

Visto il R. decreto 26 ottobre 1935, n. 1884, che istituisce un posto di capo agente tecnico nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'aeronautica;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, portante ampliamento ai ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'aumento di posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'aeronautica;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella n. 10 allegata al R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2.

Il personale che per effetto del presente decreto venga a trovarsi in soprannumero nel grado di usciere nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione aeronautica, verrà riassorbito in ragione di un posto per ogni tre vacanze che si verificheranno nel grado stesso.

Art. 3.

I posti di agente tecnico saranno conferiti agli uscieri capi ed uscieri addetti ai servizi automobilistici dell'Amministrazione aeronautica con le norme di cui all'art. 3 del R. decreto 27 dicembre 1934-XIII, n. 2162.

Nella prima attuazione del presente decreto, non più di due terzi dei posti di agente tecnico che risultano vacanti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, potranno essere conferiti in base a pubblico concorso, da bandirsi osservando le norme per l'ammissione in carriera del personale subalterno contenute nel regolamento per gli impiegati civili e per il personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione aeronautica, approvato con R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875.

Le modalità relative saranno stabilite nel bando di concorso.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 89. — MANCINI

TABELLA A

Personale subalterno

Capo agente tecnico	N. 1
Agenti tecnici	» 9
Commesso capo	» 1
Primi commessi	» 2
Uscieri capi	» 29
Uscieri	» 30
Inservienti	» 14
Totale	N. 86

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 15 maggio 1939-XVII, n. 1235.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Giusto in borgo Vittoria-Sinigo, comune di Merano.

N. 1235. R. decreto 15 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 8 dicembre 1938-XVII relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Giusto in località borgo Vittoria-Sinigo, in comune di Merano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1236.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Montesarchio (Benevento).

N. 1236. R. decreto 22 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Montesarchio (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1939-XVII

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1237.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Pianto, in Selci di San Giustino (Perugia).

N. 1237. R. decreto 22 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma del Pianto, in Selci di San Giustino (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, ed udita la Commissione venatoria provinciale di Livorno e il Comitato per la caccia;
Ritenuta l'opportunità di rispettare, per ragioni storiche, i luoghi Napoleonici dell'isola d'Elba contribuendo, contemporaneamente, alla protezione e all'incremento della selvaggina stanziale;

Decreta:

Fino a nuova disposizione, la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona dell'isola d'Elba (Livorno), dell'estensione di ettari 500 circa, che la Commissione venatoria provinciale di Livorno, presi accordi con l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, provvederà a delimitare, è vietata.

La Commissione venatoria provinciale di Livorno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3815)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di S. Salvatore Monferrato (Alessandria), della estensione di ettari 370 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, a partire dall'abitato di S. Salvatore: strada provinciale Alessandria Casale fino alla strada Vaglio, strada Vaglio fino alla Cascina Canfoceto;

a nord, Cascina Canfoceto, strada Canfoceto, Cascina Pozzi, Cascine Giannangelo, congiungimento strada provinciale Solera Valenza;

ad est, strada provinciale Solera Valenza nel tratto compreso dall'abitato S. Salvatore all'altezza delle Cascine Giannangelo;

a sud, strada di circonvallazione dell'abitato di S. Salvatore congiungente le strade provinciali Alessandria Casale, Solera Valenza.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Alessandria, ed udito il comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 17 giugno 1938, in una zona della provincia di Alessandria, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Alessandria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3816)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1939-XVII.
Obbligatorietà della denunzia delle quantità di vino prodotte con uva della vendemmia 1939-XVII e dell'accantonamento del 20 per cento di esse.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 7, 13 e 16 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visti la legge 9 luglio 1926-IV, n. 1162, relativa al riordinamento del servizio statistico, nonchè il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito in legge con la legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia;

Visto il parere espresso dalla Corporazione viti-vinicola;

Decreta:

Denuncia della produzione vinicola 1939-XVII.

Art. 1.

Chiunque, nella vendemmia 1939, proceda alla trasformazione in vino di uve, anche se pigiate, sia proprie che acquistate, è tenuto a denunciare la quantità di vino prodotto, con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

L'uva, anche se pigiata, i mosti, i mosti muti, i mosti concentrati e i filtrati dolci, che al 20 novembre 1939-XVIII, data di scadenza del termine di tempo per la presentazione della denuncia, non siano ancora stati trasformati in vino, sono, agli effetti dell'obbligo della denuncia considerati vini, secondo i seguenti ragguagli quantitativi:

litri 65 per ogni quintale di uva, litri 90 per ogni quintale di mosti, mosti muti e filtrati dolci, litri 270 per ogni quintale di mosto concentrato.

La definizione di mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci è data dall'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1361, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Art. 2.

Nei casi di fondi condotti a mezzadria o a colonia parziaria, se la vinificazione avviene in comune nella cantina del proprietario o dell'affittuario o dell'usufruttuario o dell'enfiteuta, l'obbligo della denuncia spetta al proprietario a all'affittuario o all'usufruttuario o all'enfiteuta, che indicherà altresì nella scheda di denuncia il mezzadro e la quantità di prodotto ad esso spettante.

Nei casi di vinificazione per conto di terzi l'obbligo della denuncia spetta al proprietario dell'uva, anche nel caso in cui il mosto o il vino non sia ritirato dal proprietario e trasportato in cantina propria, ma lasciato per la conservazione nello stabilimento del vinificatore.

Gli Enopoli delle Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e le cantine degli Enti cooperativi sono considerati come vinificatori e debbono provvedere alla denuncia per conto dei conferenti delle uve, i quali, nei casi in cui non consegnino tutta l'uva, sono obbligati alla denuncia del vino ottenuto dalla sola quota di uva trattenuta, anche se nei limiti del fabbisogno familiare.

Non sarà fatto luogo a denuncia del vino conferito agli enopoli e alle cantine di cui al terzo comma, per il quale sia già intervenuta la denuncia da parte del produttore viticoltore.

Art. 3.

I podestà, con avviso al pubblico, inviteranno gli obbligati a presentare, non oltre il 20 novembre del corrente anno, la denuncia, conforme al modello *A* allegato al presente decreto.

La denuncia, in doppio esemplare, dovrà essere presentata agli uffici del Comune ove ha sede lo stabilimento di vinificazione.

Uno degli esemplari sarà restituito al denunziante con annotazione di ricevuta.

Art. 4.

Il podestà, che riceve le denunce, ne redige settimanalmente un elenco in doppia copia, conforme al modello *B* allegato al presente decreto.

Una copia dell'elenco, corredata delle denunce ricevute nella settimana, sarà trasmessa, entro il martedì della settimana successiva, dal podestà alla competente Sezione della viticoltura.

L'elenco delle denunce presentate dopo l'ultimo sabato antecedente al 20 novembre sarà trasmesso alla Sezione entro il 24 novembre.

Le Sezioni della viticoltura compileranno, per la rispettiva provincia, il riepilogo generale delle denunce e lo trasmetteranno entro il 30 novembre 1939-XVIII, all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, in duplice copia.

L'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose comunicherà, entro il 7 dicembre 1939-XVIII, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'Istituto centrale di statistica, il riepilogo generale delle denunce per l'intero Regno, accompagnato dalle copie dei riepiloghi delle Sezioni della viticoltura.

Art. 5.

Gli accertamenti e i controlli relativi alle denunce sono effettuati nei limiti della competenza territoriale, dalle Sezioni della viticoltura, nella qualità di organi periferici dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

Gli accordi che interverranno, ai fini della esecuzione degli accertamenti e dei controlli sulle denunce, tra le Sezioni della viticoltura, i Consigli provinciali delle corporazioni, i podestà e le organizzazioni sindacali delle categorie vitivinicole, dovranno essere comunicati all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i Consigli provinciali delle corporazioni forniranno alle Sezioni della viticoltura l'elenco degli iscritti nel registro delle ditte industriali e commercianti di vino, mentre le organizzazioni sindacali forniranno l'elenco dei vinificatori compresi fra i propri organizzati.

Art. 6.

Ai fini del controllo sulle quantità di vino denunciate sono ammesse tolleranze nella misura del 5 % sulle quantità non superiori ai mille ettolitri, del 3 % sulle quantità superiori ai mille ettolitri e di mezzo grado sulla gradazione alcoolica denunciata.

Art. 7.

I vinificatori non appartenenti alle categorie sindacali degli agricoltori, dei commercianti e degli industriali, che acquistano uva per trasformarla in vino per il consumo della propria famiglia, devono presentare la denuncia, all'atto dell'acquisto, indicando il proprio domicilio, la quantità acquistata e il nome, cognome e residenza del venditore, calcolando l'uva come vino prodotto in ragione di 65 litri per quintale di uva acquistata.

Accantonamento del vino destinato alla distillazione.

Art. 8.

E' fatto obbligo a tutti coloro che hanno proceduto alla vinificazione di uve proprie od acquistate, di accantonare, a termini ed agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, il 20 % della quantità totale di vino prodotto.

Il vino accantonato dovrà essere tenuto a disposizione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1939-XVII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

N. . . . . dell'elenco settimanale
N. . . . . dello schedario dei Vinificatori

Modello *A*

SCHEDA DI DENUNCIA
DEL VINO PRODOTTO CON UVE DELLA VENDEMMIA 1939-XVIII

Decreto 25-8-1939 del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto col Ministro delle Corporazioni

La denuncia va fatta al Comune nel quale ha sede lo stabilimento di vinificazione

La legge garantisce la più rigorosa segretezza delle notizie e dei dati indicati nella presente denuncia: Chi non fornisce notizie esatte è soggetto alle gravi penalità stabilite dalla legge

Comune di . . . . *Provincia di* . . . .

AVVERTENZA

I vinificatori non appartenenti alle categorie sindacali dell'agricoltura, dell'industria e del commercio NON DEBBONO riempire la presente scheda, poichè sono tenuti soltanto denunciare la quantità di uva acquistata e il nome, cognome e residenza del venditore

Il Signor (1) . . . . *figlio di* . . . . *e di* . . . . *domiciliato nel Comune di*. . . . . *(Prov. di* . . . .*) Via* . . . . *appartenente alla categoria sindacale del* (2) . . . . ***dichiara sotto la sua completa responsabilità, quanto segue:***

(a) la cantina è ubicata nel Comune di . . . . *(Prov. di* . . . . *Via* . . . . *contrada di*. . . . . *frazione di*. . . . .

(b) COMPONENTI LA FAMIGLIA (3)
(numero dei membri)

del denunciante	dei coloni e mezzadri	TOTALE (col. 1 + col. 2)
1	2	3
. . . .	. . . .	. . . .

c) UVE
(quantità espressa in quintali)

Prodotte	Acquistate	Vendute	Destinate alla vinificazione [(col. 1 + col. 2) — col. 3]
1	2	3	4
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

(1) Indicare il cognome e nome, la paternità e la maternità.
(2) Dell'agricoltura (vinificatori agricoltori), dell'industria (vinificatori industriali) e del commercio (vinificatori commercianti).
(3) Sono considerati componenti la famiglia tutti coloro che, per vincoli di famiglia o di servizio, convivono stabilmente col capo di famiglia.

d) MOSTI, MOSTI MUTI, MOSTI CONCENTRATI E FILTRATI DOLCI
(quantità espressa in quintali)

Qualità dei mosti	ACQUISTATI			VENDUTI		
	Bianchi	Rossi	TOTALE (c. 2 + c. 3)	Bianchi	Rossi	TOTALE (c. 5 + c. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Mosti						
Mosti muti						
Mosti concentrati . .						
Filtrati dolci						
TOTALI . . .						

Si ricorda che è fatto obbligo a tutti coloro che hanno proceduto alla vinificazione di uve proprie o acquistate, di ACCANTONARE il VENTI PER CENTO della quantità totale di vino prodotto

e) VINI PRODOTTI (1)
(quantità espressa in ettolitri)

Numero delle partite	ROSSI			BIANCHI			IN COMPLESSO (rossi + bianchi)	
	Ettolitri	a gradi	Totale gradi (c. 2 × c. 3)	Ettolitri	a gradi	Totale gradi (c. 5 × c. 6)	Ettolitri (c. 2 + c. 5)	Gradi (c. 4 + c. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALI . . .								

AVVERTENZA

La parte che segue va compilata nel caso in cui, trattandosi di fondi condotti a mezzadria o a colonia parziaria, la vinificazione avviene IN COMUNE nei locali del proprietario o affittuario o usufruttuario o enfiteuta

MEZZADRI E COLONI PARZIARI

COGNOME E NOME DEL CAPO FAMIGLIA	N. componenti la famiglia	VINO PRODOTTO (di sua parte)		
		Ettolitri	a gradi	Totale gradi (col. 3 × col. 4)
1	2	3	4	5
TOTALI . . .	(*)			

(*) Da riportare alla *col.* 2 del prospetto *b*): « Componenti la famiglia ».

(1) Comprendere anche i mosti (cioè i mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci) e le uve da vinificare alla data della denuncia, ridotti a vino moltiplicando, rispettivamente, per 0,90, per 2.70 e per 0,65. Esempio: Q.li 220 di mosto o di mosto muto o di filtrati dolci corrispondono a Hl. 198 di vino (cioè 220 × 0,90); Q.li 25 di mosto concentrato corrispondono a Hl. 67,50 di vino (cioè 25 × 2,70); Q.li 80 di uva a Hl. 52 di vino (cioè 80 × 0,65).

AVVERTENZA

La parte che segue va compilata nel caso in cui il denunciante, sia esso vinificatore agricoltore, industriale o commerciante, ACQUISTI o VENDA UVA o MOSTI

UVA O MOSTI ACQUISTATI

Numero delle partite	Cognome, nome e paternità del venditore	LUOGO DI RESIDENZA		Quantità venduta (Q.li)	
		Comune	Provincia	di uva	di mosti (1)
1	2	3	4	5	6
	TOTALE UVE O MOSTI ACQUISTATI . . .				

UVA O MOSTI VENDUTI

Numero delle partite	Cognome, nome e paternità dell'acquirente	LUOGO DI RESIDENZA		Quantità acquistata (Q.li)	
		Comune	Provincia	di uva	di mosti (1)
1	2	3	4	5	6
	TOTALE UVE O MOSTI VENDUTI . . .				

AVVERTENZA

La parte che segue va compilata nel caso in cui il denunciante abbia consegnato della vinaccia alle distillerie, anteriormente alla data della denuncia del vino

MATERIE VINOSE CONSEGNATE
ANTERIORMENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE DENUNCIA

Numero della bolletta	Denominazione della distilleria	MATERIE VINOSE CONSEGNATE						
		VINACCIA		VINO E VINELLI		ALTRE		TOTALE gradi (col. 4+col. 6+col. 8)
		Quintali	Gradi complessivi	Ettolitri	Gradi complessivi	Quintali	Gradi complessivi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTALI . . .							

(1) Comprendere i mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci.

Chiunque, per sè o in dipendenza delle proprie attribuzioni ometta la denuncia prescritta dell'art. 1 del decreto 25 agosto 1939-XVII, del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto col Ministro delle Corporazioni e da farsi con la presente scheda, o fornisca scientemente notizie errate od incomplete, o faccia comunque dichiarazioni non conformi a verità, incorrerà nelle penalità previste nel primo comma dell'art. 16 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, nonchè in quelle previste nel secondo comma del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VIII, n. 1285

. . . . *li* *1939-XVIII*

IL DENUNCIANTE

. . . .

Ricevuta la presente oggi *1939-XVIII*

IL PODESTÀ

. . . .

AVVERTENZE

1\. - La presente denuncia va compilata dai vinificatori appartenenti alle categorie sindacali dell'agricoltura (vinificatori agricoltori), dell'industria (vinificatori industriali), del commercio (vinificatori commercianti).

I vinificatori non appartenenti alle suddette tre categorie sindacali non debbono riempire la presente scheda.

I vinificatori agricoltori proprietari o affittuari o usufruttuari o enfiteuti di fondi condotti a mezzadria o a colonia parziaria debbono denunciare tutta l'uva vinificata ed il vino prodotto (quindi anche la parte spettante ai mezzadri o coloni) solo nel caso che la vinificazione sia stata fatta in comune nei locali del proprietario o affittuario o usufruttuario o enfiteuta. Il proprietario è tenuto però ad indicare, nella pagina 2 della scheda, i nominativi dei mezzadri o coloni capi di famiglia, i membri componenti la famiglia, il vino prodotto spettante a ciascuno con la gradazione alcoolica complessiva.

2\. - Nei casi di vinificazione per conto di terzi l'obbligo della denuncia spetta al proprietario dell'uva, anche nel caso in cui il mosto o il vino non sia da esso ritirato e trasportato in cantina propria, ma lasciato per la conservazione nello stabilimento del vinificatore.

3\. - Gli enopoli delle Sezioni della viticoltura e le cantine degli Enti cooperativi — sempre che la denuncia non sia stata fatta da parte del vinificatore agricoltore — sono considerati come vinificatori e debbono provvedere alla denuncia per conto dei conferenti le uve.

Questi ultimi, alla lor volta, se non hanno conferito tutta l'uva prodotta sono obbligati alla denuncia del vino ottenuto dall'uva trattenuta, anche nei limiti del fabbisogno familiare.

4\. - Per quanto riguarda la compilazione della scheda di denuncia si raccomanda di tenere ben presenti tutte le norme che precedono e di:

a) considerare componenti la famiglia tutti coloro che, per vincoli di famiglia o di servizio, convivono stabilmente col capo di famiglia;

b) comprendere al paragrafo *e*) della scheda (vini prodotti) anche i mosti e le uve non ancora trasformati in vino alla data della denuncia, ridotti a vino moltiplicando, rispettivamente, per 0,90, per 2,70 e per 0,65. Esempio q.li 220 di mosto o di mosto muto o di filtrati dolci corrispondono a ettolitri 198 di vino (cioè 220 × 0,90 = 198); q.li 25 di mosti concentrati corrispondono a ettolitri 67,50 di vino (cioè 25 × 2,70 = 67,50); q.li 80 di uva da vinificare corrispondono a ettolitri 52 di vino (cioè 80 × 0,65 = 52).

Modello *B*.

COMUNE DI . . . . PROVINCIA DI . . . .

ELENCO DELLE DENUNCIE RICEVUTE NELLA SETTIMANA

Dal . . . . *Al* . . . .

VINIFICATORI AGRICOLTORI, INDUSTRIALI, COMMERCIANTI

N. d'ordine	Cognome e Nome del denunciante	Paternità	Maternità	Domicilio del denunciante		Qualifica del denunciante	Vini prodotti			
				Comune	Provincia	(1)	Rossi Hl.	Bianchi Hl.	Totale Hl.	Gradi compless.

VINIFICATORI PRIVATI

N. d'ordine	Cognome e Nome del denunciante	Paternità	Maternità	Domicilio del denunciante		Vini prodotti (Ettolitri)		
				Comune	Provincia	Rossi	Bianchi	Totale

Li *1939-XVIII*

Timbro del Comune

IL PODESTÀ

....

(1) Adottare le abbreviazioni: *agric.*, *industr.*, *comm.* rispettivamente per vinificatori agricoltori, vinificatori industriali, vinificatori commercianti.

(3827)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica dei bacini montani di Marano sul Panaro (Modena)

Con decreto Reale 15 maggio 1939, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio successivo, al registro 11, foglio 40, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica dei bacini montani di Marano sul Panaro, in provincia di Modena.

(3840)

Approvazione dell'elenco e delle relative planimetrie dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Ente in provincia di Grosseto.

Con decreto Ministeriale 26 agosto 1939-XVII, n. 4914, è stato approvato l'elenco e le relative planimetrie dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Ente, nel comune di Seggiano (Grosseto), compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Grosseto, in data 20 marzo 1938.

(3841)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificato provvisorio di buoni del Tesoro novennali 1944 serie speciale

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 381.

In applicazione del decreto Ministeriale 14 giugno 1937 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Stagnaro Andrea fu Andrea domiciliato in Chiavari, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio di buoni del Tesoro novennali 1944 serie speciale n. 39917 del cap. nom. di L. 500 emesso il 19 maggio 1937 dal Credito Italiano, succursale di Chiavari, al nome di esso denunziante

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 17 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1950)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato consolidato 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 382.

E' stato presentato per il tramutamento in cartella al portatore il certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 217706 di L. 94,50 intestato ad Ariano Luigia e Maurizio di Domenico, minori sotto la patria potestà del padre domiciliato a Chieri (Torino).

Il certificato stesso reca a tergo la dichiarazione di consenso da parte dei contitolari, in autentica Fiorito di Chieri 14 febbraio 1939, con delega alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara per ritiro delle nuove cartelle.

Poichè, per altro, detto certificato risulta mancante del mezzo foglio compartimenti semestrali d'interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del precedente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 17 aprile 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1948)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 175

del 29 agosto 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,20
Inghilterra (Sterlina)	82,35
Francia (Franco)	47 —
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	4,33
Belgio (Belga)	3,25
Canadà (Dollaro)	18,85
Danimarca (Corona)	3,6260
Germania (Reichsmark)	7,30
Norvegia (Corona)	4,4695
Olanda (Fiorino)	10,30
Polonia (Zloty)	355,10
Portogallo (Scudo)	0,7448
Svezia (Corona)	4,6055
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,10
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,80
Id. Id. 5 % (1936)	91,775
Rendita 5 % (1935)	90,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,75
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,35
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,275
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,20

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE

Ordinamento delle maestranze portuali di Livorno

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto 19 agosto 1939-XVII, n. 287, della Regia direzione marittima di Livorno, è stato attribuito il nome di « Compagnia carboni minerali Costanzo Ciano » alla Compagnia « Carboni minerali », costituita con decreto della sopradetta Direzione marittima n. 49 in data 18 dicembre 1929-VIII.

(3842)

Ruoli di anzianità della marina mercantile

Agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che l'Amministrazione della marina mercantile ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati per l'anno 1939, aggiornati al 31 maggio 1939-XVII.

(3843)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 2 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di febbraio 1939-XVII (dal n. 58511 al 58690 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 2 febbraio 1939-XVII del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali**		
8- 7-1938	Ditta Sacco Antonio, a Genova.	Marchio di fabbrica per schiappe di pellame per calzature.	58563	15- 2-1939
15-11-1938	Ditta A. Giuffrè Germanà, a Palermo.	Marchio di fabbrica per mandorle in guscio e sgusciate, nocciole, pistacchi, noci ed altri prodotti del suolo.	58607	17- 2-1939
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.** *Vedi anche classe I, marchio 58607*		
10-10-1938	Ditta Francesco Schivardi & Figli, a Romano di Lombardia.	Marchio di fabbrica per cuoio da suola.	58652	28- 2-1939
12- 2-1938	Giovanni Biseo, a Roma.	Marchio di fabbrica per dolciumi e bevande di ogni genere.	58511	9- 2-1939
6-12-1938	S. A. Ermes Corradini, a Roma.	Marchio di fabbrica per burro.	58518	9- 2-1939
14- 9-1938	Fabbrica Italo-Svizzera di Guido Ghezzi, a Ferrara	Marchio di fabbrica per cioccolatini con o senza ripieno.	58520	9- 2-1939
12- 8-1938	Union. S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per cioccolata di ogni tipo e formato, anche come coperture; cacao in polvere solubile e zuccherato; torrone, caramelle, pastigliaggi, cremini, cioccolatini, fondenti, gelatine e marmellate di frutta; biscotti.	58521	9- 2-1939
12- 8-1938	Union. S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per cioccolato e copertura; cacao in polvere solubile e zuccherato; torrone, caramelle, pastigliaggi, cremini, cioccolatini, fondenti; gelatine e marmellate di frutta; biscotti.	58522	9-12-1939
12- 8-1938	Union - S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per cioccolato e copertura; cacao in polvere solubile e zuccherato; torrone, caramelle, pastigliaggi, cremini, cioccolatini, fondenti; gelatine e marmellate di frutta; biscotti.	58523	9- 2-1939
24-10-1938	Ortofrutticola Abruzzese A. Cecchini & A. Nepa, a Martinsicuro (Teramo).	Marchio di fabbrica per prodotti ortofrutticoli.	58534	10- 2-1939
5-11-1938	Soc. An. Rappresentanze, Depositi, Agenzie « S.A.R.D.A. », a Genova.	Marchio di fabbrica per formaggio.	58539	10- 2-1939
7-11-1938	Angelo Damascelli, a Bitonto (Bari).	Marchio di fabbrica per olio.	58543	10- 2-1939
21-10-1938	S. A. Guido Cademartori, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggi pastorizzati in spicchi ed altri prodotti caseari.	58549	10- 2-1939
21-10-1938	Carlo Erba S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per alimento ipernutritivo del pollame e stimolante lo sviluppo organico e le funzioni genetiche.	58553	10- 2-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
15-11-1938	Ditta Fratelli Sada, a Crescenzago (Milano).	Marchio di fabbrica per carne e sottoprodotti di carni conservate in scatole e prodotti similari.	58560	10- 2-1939
13- 8-1938	S. A. Istituto Chimico Scientifico (S.A.I.C.S.), a Milano.	Marchio di fabbrica per burro, formaggio e tutti i prodotti e sottoprodotti del latte in genere.	58564	15- 2-1939
23- 8-1938	Caseifici Giovanni Invernizzi, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	58565	15- 2-1939
12-10-1938	Domenico Romoli Venturi Massimo Beucci detto Max, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari e di regime per uso veterinario, sali minerali e vitaminici per uso veterinario, ed in genere tutto ciò che serve per alimentazione animale.	58570	15- 2-1939
14-10-1938	Antonio Saibene, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle, pastigliaggi, confetture, cioccolato, biscotti, torrone, liquirizie.	58574	15- 2-1939
15-11-1938	Ditta Fratelli Sada, a Crescenzago (Milano).	Marchio di fabbrica per carne e sottoprodotti di carni conservate in scatole e prodotti similari.	58587	15- 2-1939
31- 8-1938	Società Anonima Prodotti Alimentari G. Arrigoni & C., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari.	58597	17- 2-1939
12-10-1938	S. A. Alimenti Dietetici Integrati, a Milano.	Marchio di fabbrica per grisini, biscotti, paste alimentari, pasticceria (compresi biscotti, cioccolato, confetti, caramelle, marmellate ed affini), prodotti di regime e per uso veterinario, ed in generale tutto ciò che serve per alimentazione umana e animale.	58599	17- 2-1939
12-10-1938	Lino Fuino, a Milano.	Marchio di fabbrica per un latticino fresco aromatizzato al Kummel detto del Trappista.	58600	17- 2-1939
5-10-1938	S. A. Latterie Industriali Riunite « L.I.R. », a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per burro, latticini e formaggi di ogni genere.	58603	17- 2-1939
21- 5-1938	Angelo Turchi, a Trieste.	Marchio di fabbrica per pane di segale.	58623	22- 2-1939
14-10-1938	Emanuele Castellino, a Torino.	Marchio di fabbrica per gelati.	58624	22- 2-1939
8- 7-1938	Prealpina Prodotti Alimentari S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per latte in scatola.	58628	22- 2-1939
31- 8-1938	Società Ananina Prodotti Alimentari G. Arrigoni & C., a Trieste.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari.	58629	22- 2-1939
5-11-1938	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per estratto di carne.	58633	22- 2-1939
5-11-1938	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per dadi per brodo e minestra a base di estratto di carne.	58634	22- 2-1939
5-11-1938	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti di carne sia puri che mescolati con altre sostanze nutritive ed aromatizzanti.	58635	22- 2-1939
5-11-1938	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti di carne sia puri che mescolati con altre sostanze nutritive ed aromatizzanti.	58636	22- 2-1939
5-11-1938	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per estratto di carne e di vegetali.	58637	22- 2-1939
5-11-1938	Compagnia Italiana Liebig S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per dadi per brodo e minestra a base di estratti di carne.	58638	22- 2-1939
23- 9-1938	Ditta Isaia Callioni, a Bergamo.	Marchio di commercio per panello di germe di granone.	58653	28- 2-1939
28- 9-1938	Ditta Isaia Callioni, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per panelli di germe di granone.	58655	28- 2-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
22-12-1938	Ditta Felice Del Forno, a Pagani (Salerno).	Marchio di fabbrica per conserve alimentari, estratto di pomodoro e pomodoro in scatola.	58669	28- 2-1939
7- 6-1938	Ditta Molino S. Iacopo Fratelli Lazzareschi fu Ulisse, a Lucca.	Marchio di fabbrica per farina.	58671	28- 2-1939
8-11-1938	Carmelo Gullotta & C.o, a Catania.	Marchio di commercio per mandarini ed arance.	58672	28- 2-1939
27-10-1938	Latterie Cooperative Riunite S. A. Coop. fra Produttori a Cavriago (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per burro centrifugato.	58677	28- 2-1939
22-11-1938	Salardi & Schiatti a Guastalla (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per burro.	58678	28- 2-1939
6-12-1938	Bruno Corsini, a Pistoia.	Marchio di fabbrica per caramelle.	58685	28- 2-1939
21-11-1938	Industria Mangimi Anguissola (I.M.A.), a Piacenza.	Marchio di fabbrica per mangimi concentrati per l'alimentazione del bestiame.	58689	28- 2-1939
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.** *(Vedi anche classe II marchio n. 58511).*		
22- 8-1938	Ottoz Lorenzo & Figlio, ad Aosta.	Marchio di fabbrica per liquore.	58525	9- 2-1939
2- 9-1938	Sergio Bianchi, a Livorno.	Marchio di fabbrica per liquore.	58528	9- 2-1939
5-11-1938	Virgilio Mugnetti, a Pisa.	Marchio di fabbrica per liquori.	58542	10- 2-1939
26- 9-1938	F.lli Ramazzotti S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore.	58566	15- 2-1939
24- 8-1938	Carlo Bertoli, a Milano.	Marchio di commercio per aperitivo.	58567	15- 2-1939
12-10-1938	Diego Rallo & Figli, a Marsala.	Marchio di fabbrica per vino marsala.	58573	15- 2-1939
4-10-1938	Soc. La Gardesana, a Desenzano del Garda (Brescia).	Marchio di fabbrica per rosolii alcoolici ed analcoolici, sciroppi semplici ed aromatizzati, amari-aperitivi, estratti alcoolici, ed analcoolici, essenze in genere alcoolati ed alcoolaturi, alcool puro e denaturato, bibite gazate e bevande, olii essenziali, eteri aromatici, paste e succhi di agrumi o di frutti, vini spiritosi e generosi, creme aromatiche, caramelle, tinture ed infusi, acquavite e grappe.	58602	17- 2-1939
14-11-1938	S. A. Fratelli Barbieri, a Padova.	Marchio di fabbrica per un liquore.	58830	22- 2-1939
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.** *(Vedi anche classe III, marchio n. 58602).*		
22- 9-1938	Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), a Roma	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti.	58524	9- 2-1939
11-11-1938	Ditta A. Niggi & C., a Imperia.	Marchio di fabbrica per profumi, colonia, cipria, brillantina ed ogni prodotto di bellezza.	58545	10- 2-1939
15-11-1938	S. A. Naclon, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici, cosmetici e dentifrici.	58557	10- 2-1939
18-10-1938	S. A. Dr. G. Pampanini, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi profumati per toletta.	58582	15- 2-1939
18-10-1938	S. A. Dr. G. Pampanini, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi profumati per toletta.	58583	15- 2-1939
2-11-1938	« Emef » Società Anonima Profumi, a Roma.	Marchio di fabbrica per un profumo, acqua di colonia, sali da bagno, lozioni per capelli, cipria.	58584	15- 2-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
27- 8-1938	Angelo Callegari, a Milano.	Marchio di fabbrica per essenze, estratti, colonia, lozioni, ciprie, brillantine, creme, materie per labbra e per occhi, belletti, saponi e tutti i prodotti di profumeria.	58594	17- 2-1939
9- 9-1938	A. Niggi & C., a Imperia.	Marchio di fabbrica per lozione dei capelli e brillantina.	58595	17- 2-1939
2-11-1938	« Emef » Soc. An. Profumi, a Roma.	Marchio di fabbrica per profumo, acqua di colonia, sali da bagno, lozioni per capelli, cipria.	58605	17- 2-1939
19-10-1938	Sigismondo Jonasson & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per dentifrici in pasta, in polvere e liquidi, nonchè tutti i prodotti di profumeria, di cosmetica e farmaceutici.	58626	22- 2-1939
19-11-1938	Alberto Lancerotto, a Vicenza.	Marchio di fabbrica per cipria, dentifricio, crema per la pelle, lozioni, brillantina, acqua per toletta.	58645	22- 2-1939
29-11-1938	Soc. An. Italiana Profumerie Bourjois, a Bologna.	Marchio di fabbrica per profumi, acqua di colonia, estratti di profumo, creme per la pelle, brillantine solide e liquide, lapis per le labbra, cipria, rossetti solidi ed in pasta per guance, lozioni, lapis ed ombra per gli occhi, saponi profumati.	58647	22- 2-1939
29-11-1938	Soc. An. Italiana Profumerie Bourjois, a Bologna.	Marchio di fabbrica per profumi, acqua di colonia, estratti di profumo, creme per la pelle, brillantine solide e liquide, lapis per le labbra, cipria, rossetti solidi ed in pasta per guance, lozioni, lapis ed ombra per gli occhi, saponi profumati.	58648	22- 2-1939
28-11-1938	S. A. « Asborno », Società Saponerie Liguri, a Genova.	Marchio di fabbrica per dentifricio.	58657	28- 2-1939
28-11-1938	S. A. « Asborno », Società Saponerie Liguri, a Genova.	Marchio di fabbrica per dentifricio.	58658	28- 2-1939
10-12-1938	C.I.S.A.T. Commercio Italiano Saponi ed Affini, a Trieste.	Marchio di fabbrica per « saponette, prodotti igienici e per toletta ».	58662	28- 2-1939
22-12-1938	S. A. « Asborno », Società Saponerie Liguri, a Genova.	Marchio di fabbrica per saponi e specialmente saponi profumati.	58686	28- 2-1939
22-12-1938	S. A. « Asborno », Società Saponerie Liguri, a Genova.	Marchio di fabbrica per saponi e specialmente saponi profumati.	58687	28- 2-1939
22-12-1938	S. A « Asborno », Società Saponerie Liguri, a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone da barba.	58688	28- 2-1939
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.**		
16- 2-1938	Giovanni Bisco, a Roma.	Marchio di fabbrica per meccanica di precisione; strumenti scientifici; e strumenti di misura; apparecchi radio e loro parti; apparecchi elettrici; strumenti da disegno; regoli calcolatori, materiale fotografico; dispositivi di segnalazione; bilance; lampade; utensili per meccanica minuta e di precisione; strumenti topografici; macchine per la prova dei materiali; valvole termoioniche; apparecchi di televisione e loro parti.	58513	9- 2-1939
17-11-1938	Ditta Pietro Stella, a Novara.	Marchio di fabbrica per rubinetterie.	58530	9- 2-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO o prodotti ai quali si riferisco	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
11- 8-1938	Alfred Herbert Limited, a Coventry (Warwickshire) Gran Brettagna.	Marchio di fabbrica per macchine utensili comprendenti i torni, e parti di macchine utensili comprendenti i banchi, le slitte, e le rotaie di sostegno per le slitte; bruciatori di gas, ugelli, tubi, diaframmi e piastre di deviazione, questi ultimi essendo parti di impianti da usarsi per l'indurimento superficiale dei metalli (già registrato in Gran Brettagna ai nn. 579573 e 579616).	58531	10- 2-1939
5-11-1938	S. A. Corini & C. Società in Accomandita Semplice, a Modena.	Marchio di fabbrica per serrature.	58541	10- 2-1939
10-11-1938	Avegno Renato & C., a Genova.	Marchio di fabbrica per candele d'accensione per motori a scoppio.	58544	10- 2-1939
21-10-1938	S. A. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, a Milano.	Marchio di fabbrica per tubi in acciaio per protezione di cavi elettrici.	58554	10- 2-1939
5-10-1938	Addressograph - Multigraph Corporation, a Cleveland, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per macchine tipografiche; duplicatori; compositori; caratteri da stampa; macchine di avanzamento della carta; macchine stampatrici di firme; nastri inchiostrati; inchiostri e simili; parti e accessori relativi in genere.	58579	15- 2-1939
12- 7-1938	Soc. Welin-Maclachlan Davits, Limited, a Londra (Gran Brettagna).	Marchio di fabbrica per apparecchi ed accessori per costruzioni navali (già registrato in Gran Brettagna al n. 584653).	58591	17- 2-1939
10- 1-1939	Soc. An. Officine di Villar Perosa, a Torino.	Marchio di fabbrica per cuscinetti a sfere, a rulli ed a rullini radiali e reggispinta; sfere rulli e rullini sciolti; anelli di rotolamento; bussole di calettamento; sopporti; boccole per vetture ferro-tranviarie; minimetri; apparecchi di misura; blocchetti di riscontro; mandrini porta mola; punterie; catene per trasmissioni e loro parti; ammortizzatori idraulici e ad attrito; anelli elastici per stantuffi di tenuta e raschiaolio; guarnizioni od anelli di tenuta per giunzioni; camicie per cilindri; valvole per motori a scoppio e valvole per condutture; contropunte rotanti; sopporti in gomma; boccole o sopporti antivibratori; fusi per filatura; galoppini; iniettori; registratori di cassa; macchine automatiche a tastiera per lotterie e simili; distributori automatici di scontrini, di tabacchi.	58598	17- 2-1939
3- 1-1939	Soc. An. Officine di Villar Perosa, a Torino.	Marchio di fabbrica per cuscinetti a sfere, a rulli, ed a rullini di ogni grandezza e tipo e loro parti; sfere, rulli, rullini.	58604	17- 2-1939
3- 9-1938	S. A. Bubba, a Piacenza.	Marchio di fabbrica per pezzi di ricambio di trattrici agricole e stradali, di motori fissi, di locomobili, di compressori stradali e di trebbiatrici.	58631	22- 2-1939
7-10-1938	Società Macchine Utensili Tecnici, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine e utensili tecnici.	58651	28- 2-1939
29-11-1938	Società Anonima Lavorazione Metalli Affini (a.l.m.a.), a Bologna.	Marchio di fabbrica per candele rigenerate per motori Avio; mobili in tubo di metallo e legno e precisamente scaffali e mensole, scrittoi, tavoli e tavolini per macchine da scrivere, sediame e poltrone ed arredamenti completi per vetrine.	58656	28- 2-1939
22-12-1938	Nepworth & Grandage Limited, a Bradford (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per stantuffi.	58665	28- 2-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
5-12-1938	Iniex S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per equipaggiamenti, accessori, e parti di veicoli per terra, aria e mare; equipaggiamenti di iniezione; equipaggiamenti di alimentazione di liquidi, pompe d'iniezione, pompe di alimentazione, polverizzatori, porta-polverizzatori, regolatori, equipaggiamenti di regolazione di calettatura; depuratori per carburanti liquidi, per olii lubrificanti ed altri liquidi ed aria; accoppiamenti per gli accessori e per le macchine ausiliarie nei motori e costruzioni aeronautiche; impianti di illuminazione elettrica per veicoli, dinamo, regolatori e motorini di avviamento elettrici e meccanici, soccorritori, motori elettrici, compressori di lavaggio e di carica per motori; impianti servo-pressione, e depressione per autoveicoli, freni a pressione e a depressione, per autoveicoli, freni a pressione e a depressione, apparecchi apri e chiudi porta, valvole, organi di distribuzione, condutture; impianti di refrigerazione, frigoriferi, frigoriferi per birra; parti dei materiali summenzionati, accessori ed attrezzature di prova per i suddetti.	58670	28- 2-1939
13-12-1938	Ditta Ing. V. Gambarotta, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi di ozonizzazione, apparecchi ed accessori per il condizionamento dell'aria; apparecchi, elementi, organi ed accessori per la difesa antigas e l'equipaggiamento di ricoveri antigas.	58683	28- 2-1939
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
		(*Vedi anche classe V, marchio nn. 58513, 58598, 58670*).		
12- 8-1938	Umberto Magi, a Castelfidardo (Ancona).	Marchio di fabbrica per ancie per fisarmoniche, fisarmoniche e accessori per dette.	58519	9- 2-1939
15-11-1938	S. A. Dinos, a Milano.	Marchio di fabbrica per dinamo per biciclette.	58586	15- 2-1939
17-11-1938	Ditta R. Radaelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per misuratori di gas e simili.	58590	15- 2-1939
9-12-1938	« DURST » Fabbrica Italiana Apparecchi Fototecnici Soc. An., a Bolzano.	Marchio di fabbrica per istrumenti ottici ed articoli fotografici.	58611	17- 2-1939
10-11-1938	Società Anonima Dinos, a Milano.	Marchio di fabbrica per motori elettrici, dinamo, alternatori, convertitori, survoltori, tachifoni, in genere apparecchi elettrici completi singoli, accoppiati o loro parti, dinamo ciclo, apparecchi termo-elettrici di qualsiasi natura.	58639	22- 2-1939
22-12-1938	B.I.P.S.A. Brevetti Invenzioni Pubblicità Società Anonima, a Roma.	Marchio di fabbrica per apparecchi per elettrolisi; placche elettrolitiche; sostanze chimiche in polvere, pastiglie e simili e accessori relativi.	58667	28- 2-1939
15- 6-1938	Mario Leoni, a Roma.	Marchio di fabbrica per impianti di luce elettrica di sicurezza e ausiliari, e applicazioni varie della corrente continua ad impianti autonomi di illuminazione, segnalazione e piccola forza motrice.	58673	28- 2-1939
9-12-1938	Soc. Italiana Produzione Elettrodi SIPE, a Torino.	Marchio di fabbrica per elettrodi per saldatura ad arco.	58681	28- 2-1939

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**		
14-11-1938	Antonio Pater, a Milano	Marchio di fabbrica per blocchi in agglomerato di fibre vegetali e legante cementizio per costruzioni edili in genere.	58556	10- 2-1939
12-10-1938	Nullo Gentili, A Palermo & Raffaele Lepri, a Roma.	Marchio di fabbrica per materiali per pavimentazioni stradali e per pavimentazioni con essi formate.	58576	15- 2-1939
20- 9-1938	Società Ceramica Richard Ginori, a Milano.	Marchio di fabbrica per lavabi, vasi da gabinetto, bidets, orinatoi, latrine alla turca, lavandini, fontanelle, porta-sapone, vuotatoi, porta-carte, porta-scopini e prodotti ceramici per impianti sanitari.	58596	17- 7-1939
30-11-1938	Vincenzo Mastellari, a Bologna.	Marchio di fabbrica per materiale decorativo per edilizia.	58649	22- 2-1939
22-12-1938	Ditta Fratelli Grondona, a Savona.	Marchio di fabbrica per prodotto speciale per accellerare l'indurimento del cemento.	58666	28- 2-1939
22-12-1938	Ditta Fratelli Grondona, a Savona.	Marchio di fabbrica per prodotto speciale per accelerare e rendere istantanea la presa del cemento.	58668	28- 2-1939
6-12-1938	Ditta Fratelli Simonis, a Candiolo (Torino).	Marchio di fabbrica per piastrelline di ceramica per rivestimento e pavimentazione.	58679	28- 2-1939
		CLASSE IX. — **Combustibili; materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.** *(Vedi anche classe VI, marchio n. 58639).*		
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.** *(Vedi anche classe V, marchio n. 58656).*		
26- 8-1938	Alfonso Giacchi & C. Società in Accomandita Semplice, a Colle Val d'Elsa (Siena).	Marchio di fabbrica per stoviglie, recipienti da cottura di vivande ed altri vasi da cucina o no, nonchè oggetti in terracotta verniciata o no.	58527	9- 2-1939
21-10-1938	Cotonificio Poss S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere, filati, coperte e scialli.	58550	10- 2-1939
21-10-1938	Cotonificio Poss S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere, filati, coperte e scialli.	58551	10- 2-1939
21-10-1938	Cotonificio Poss S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere, filati, coperte e scialli.	58552	10- 2-1939
15-11-1938	Salvatore Biscotti, ad Assab (Africa Italiana).	Marchio di fabbrica per sci gallegianti.	58559	10- 2-1939
8-11-1938	Ditta Ardenghi Luigi & Figli, a Cicognara di Viadana (Mantova).	Marchio di fabbrica per scarpe.	58642	22- 2-1939
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria valigeria.** *(Vedi anche classe V, marchio nn. 58513; 58670).*		
11-10-1938	Achille Verri, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli per la manutenzione dell'automobile.	58572	15- 2-1939
14-11-1938	Ditta Motocicli MAS S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per motofurgoni e motocarri.	58585	15- 2-1939
10-12-1938	Ditta Carlo Francesconi, a Padova.	Marchio di fabbrica per cicli.	58684	25- 2-1939

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XIII. — **Filati tessuti, pizzi e ricami.** *(Vedi anche classe X, marchio nn. 58550, 58551, 58552).*		
19-10-1938	S. A. Centenari & Zinelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per bretelle, giarrettiere, cinture elastiche e tessuti elastici.	58533	10- 2-1939
12-12-1938	Silio Tamaro & Figli S. A., a Trieste.	Marchio di commercio per tessuti in cotone, lana, lino seta, rajon, fiocco e misti.	58614	17- 2-1939
12-12-1938	Silio Tamaro & Figli S. A., a Trieste.	Marchio di commercio per tessuti di cotone e misti.	58615	17- 2-1939
12-12-1938	Silio Tamaro & Figli S. A., a Trieste.	Marchio di commercio per tessuti di cotone e misti.	58616	17- 2-1939
12-12-1938	Silio Tamaro & Figli S. A., a Trieste.	Marchio di commercio per tessuti di cotone e misti.	58617	17- 2-1939
12-12-1938	Silio Tamaro & Figli S. A., a Trieste.	Marchio di commercio per tessuti di cotone e misti.	58619	17- 2-1939
28- 5-1938	Società Idroelettrica Gallicanese Anonima Cucirini Italiani S.I.G.A., a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per filati e ritorti di ogni genere e natura.	58625	22- 2-1939
26-10-1938	Tessiture Seriche Bernasconi Società Anonima, a Cernobbio (Como).	Marchio di fabbrica per fazzoletti e sciallletti di rayon.	58641	22- 2-1939
12-12-1938	Società Accomandita Semplice N. Leumann, a Leumann (Torino).	Marchio di fabbrica per tessuti.	58661	28- 2-1939
17-12-1938	Ditta Lana Angoca Luisa Spagnoli, a Perugia.	Marchio di fabbrica per indumenti di lana Angora, stoffe di lana Angora, filati di lana Angora.	58663	28- 2-1939
12-12-1938	Silio Tamaro & Figli S. A., a Trieste.	Marchio di commercio per tessuti di cotone e misti.	58676	28- 2-1939
12-12-1938	Società in accomandita semplice N. Leumann, a Leumann (Torino).	Marchio di fabbrica per tessuti.	58682	28- 2-1939
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario ed oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** *(Vedi anche classe X, marchio nn. 58550, 58551, 58552, classe XIII, marchio n. 58533, 58663.*		
12- 2-1938	Giovanni Biseo, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti per l'abbigliamento.	58512	9- 2-1939
30- 5-1938	Ditta Grillo & C. di Dante Grillo, a Milano.	Marchio di fabbrica per cappelli da signora da bambini e da bambine.	58517	9- 2-1939
7-10-1938	S. A. Cisa (Calzaturificio Italiano S. A.), a Napoli.	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58540	10- 2-1939
12-11-1938	Ada Leonardi, a Milano.	Marchio di fabbrica per indumenti, ed in particolare calze da donna provviste di sfumatura di tinta.	58555	10- 2-1939
13-10-1938	Ettore Mariotti, a Firenze.	Marchio di fabbrica per cappelli e berretti.	58562	15- 2-1939
10-10-1938	Ditta « M. G. Vezzani », a Milano.	Marchio di fabbrica per cappelli.	58569	15- 2-1939
10-10-1938	Ditta « M. G. Vezzani », a Milano.	Marchio di fabbrica per cappelli.	58571	15- 2-1939
15-11-1938	Soc. An. Daniele Bellavita, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di maglieria.	58588	15- 2-1939
20- 9-1938	Julius Kayser & Co., a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per articoli di maglieria (già registrato negli S.U.A. al n. 312187).	58601	17- 2-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
7-12-1938	Benedetto Baldan e Pietro Calzavara, rispettivamente a Venezia e a Stra (Venezia).	Marchio di fabbrica per calzature.	58612	17- 2-1939
7-12-1938	Pietro Calzavara, a Stra (Venezia).	Marchio di fabbrica per calzature.	58620	17- 2-1938
7-10-1938	S. A. Cisa, a Napoli.	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58640	22- 2-1939
23- 8-1938	Umberto Ferrario, a Panabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature per bambini.	58674	28- 2-1939
27-10-1938	Goffredo Ruggiero, a Napoli.	Marchio di fabbrica per cravatte.	58690	28- 2-1939
		Classe XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.		
4- 6-1938	Saul D. Modiano Soc. Anonima Industrie Cartotecniche, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette in risme, in bobine, in rotoli, in libretti e in tubetti, involucri per sigari e sigarette, tabacchi ed articoli in genere per fumatori.	58561	15- 2-1939
21- 5-1938	A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta per sigarette in libretti, in tubetti, in fogli, in bobine ed in rotoli.	58621	22- 2-1939
21- 5-1938	A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta per sigarette in libretti, in tubetti, in fogli, in bobine ed in rotoli.	58622	22- 2-1939
		Classe — XVII. Carte, cartoni. *(Vedi classe V, marchio n. 58579.)*		
27-10-1938	Luigi Lombardini, a Torino.	Marchio di fabbrica per schedari, indici e classificatori di tipo verticale; loro parti costruttive ed accessori.	58537	10- 2-1939
27-10-1938	Luigi Lombardini, a Torino.	Marchio di fabbrica per raccoglitori di schede e documenti in blocchetti; schedari, indici e classificatori di tipo verticale; loro parti costruttive ed accessori.	58538	10- 2-1939
28- 9-1938	S. A. Cartiere di Verona, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto di pasta di legno polverizzato in forma lanoso.	58592	17- 2-1939
3-11-1938	J. S. Staedtler, a Nurnberg (Germania).	Marchio di fabbrica per matite.	58606	17- 2-1939
2- 7-1938	Columbia Nastri & Carta Carbone Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per nastri dattilografici di seta.	58627	22- 2-1939
5- 1-1939	Ditta Luigi Pagliero & Figli, a Settimo Torinese (Torino).	Marchio di fabbrica per penne, penne a serbatoio, penne stilografiche, pennini per penne a serbatoio e stilografiche, porta-penne, calamai, matite automatiche, articoli di cancelleria e di ufficio, accessori da scrittoio e parti di tali oggetti.	58632	22- 2-1939
		Classe XVIII. — Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia. *(Vedi anche classe IV, marchio n. 58557, classe V, marchio n. 58683).*		
25-10-1938	Vasco Gonsalves, a Roma.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	58532	10- 2-1939
15-11-1938	S. A. Naclon, a Milano.	Marchio di fabbrica per medicamenti e prodotti farmaceutici.	58558	10- 2-1939
14-10-1938	« Naclon » S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e odontoiatrici.	58575	15- 2-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
17- 9-1938	Officina Preparati Galenici, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici in genere.	58577	15- 2-1939
21- 9-1938	ELICA S.A.I., a Roma.	Marchio di fabbrica per liquido insetticida.	58580	15- 2-1939
17-11-1938	Soc. An. Citrosil - Industria Chimico-Farmaceutica Derivati Vegetali, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimico-farmaceutici.	58589	15- 2-1939
1-12-1938	Giovanni Ferrero, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	58659	28- 2-1939
1-12-1938	Giovanni Ferrero, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	58660	28- 2-1939
22-12-1938	Paolo Tripodi a Fossato Jonico (Reggio Calabria).	Marchio di fabbrica per un siero immunizzante e curativo della intossicazione prodotta dall'uso del tabacco.	58664	28- 2-1939
19-10-1938	Alfredo Gentili, a Pisa.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	58675	28- 2-1939
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici**		
29- 8-1938	Kasser Meyer & C. Compagnia Mineraria Capo Rosso S. A., a Livorno.	Marchio di fabbrica per terra colorante.	58526	9- 2-1939
26-10-1938	Lechner & Muratori, a Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per colore bleu oltremare in polvere.	58529	9- 2-1939
27- 8-1938	Duco - Soc. An. Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per smalti.	58563	15- 2-1939
22-11-1938	Gioacchino Veneziani S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per pittura sottomarina per scafi in legno.	58613	17- 2-1939
23-12-1938	Fritz Lademann, a Roma.	Marchio di commercio per vernici e preparati per la lucidatura del legno.	58654	28- 2-1939
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.** (*Vedi anche classe VI. marchio n. 58667*)		
19-10-1938	Zampoli & Brogi, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per un prodotto detersivo per lavare tessuti in lana, seta e rayon.	58516	9- 2-1939
26-10-1938	Aristide Caldana, a Milano.	Marchio di fabbrica per sgrassante e decappante.	58535	10- 2-1939
8- 9-1938	Dario Chincarini, a Verona.	Marchio di fabbrica per moschicida.	58593	17- 2-1939
7-11-1938	Costantino Damiani & Ci. Fabbrica vernici navali Società a g. l. Trieste.	Marchio di fabbrica per preparato chimico proteggente dalla ruggine ferri ed acciai di navi.	58608	17- 2-1939
7-11-1938	Costantino Damiani & Ci. Fabbrica Vernici Navali - Società a g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per preparato chimico per la protezione di ferro ed acciaio dalla ruggine.	58609	17- 2-1939
7-11-1938	Costantino Damiani & Ci. Fabbrica Vernici Navali - Società a g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per preparato chimico per la pitturazione del ferro, legno, muro.	58610	17- 2-1939
6-12-1938	Soc. An. Cesalpinia, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto addensante per la stampa dei colori in mezzo al calino ricavato dalle carrubbe.	58618	17- 2-1939
7-11-1938	Costantino Damiani & Ci. Fabbrica Vernici Navali - Società a g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per preparato chimico per la preservazione di carene di navi dai vegetali e parassiti marini.	58643	22- 2-1939
7-11-1938	Costantino Damiani & Ci. Fabbrica Vernici Navali - Società a g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per preparato chimico per la preservazione della carene di navi da vegetali e parassiti marini.	58644	22- 2-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
14-10-1938	Ditta Becchis Osiride di Aristide e Mario Becchis, a Torino.	Marchio di fabbrica per emulsioni di bitume, resine, catrame e prodotti relativi.	58646	22- 2-1939
6-12-1938	Stefano *Camilla*, Augusto *Nicolini* e Oreste *Pozzi*, a Torino.	Marchio di fabbrica per catalizzatori e stabilizzatori per liquidi fermentiscibili, alterabili.	58680	28- 2-1939
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.** (*Vedi anche classe V, marchio n. 58656*).		
31-10-1938	Soc. An. Materiali Refrattari, a Genova.	Marchio di fabbrica per materiali refrattari.	58536	10- 2-1939
12-11-1938	Istituto Poligrafico dello Stato, a Roma.	Marchio di fabbrica per cellulosa da paglia.	58546	10- 2-1939
12-11-1938	Istituto Poligrafico dello Stato, a Roma.	Marchio di fabbrica per cellulosa di alfa tripolina.	58547	10- 2-1939
12-11-1938	Istituto Poligrafico dello Stato, a Roma.	Marchio di fabbrica per cellulosa da paglia ed alfa tripolina.	58548	10- 2-1939
		CLASSE XXII. — **Prodotti diversi compresi in più classi**		
12-11-1938	Carlo Del Mangano, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli casalinghi per cucina e per mensa, articoli alberghieri, articoli igienico sanitari, articoli sportivi, articoli di abbigliamento e di arredamento, articoli per salumieri, macellai e simili.	58514	9- 2-1939
20- 2-1938	Giovanni Biseo, a Roma.	Marchio di fabbrica per alimenti, compresi latte, tè, caffè o surrogati; olii e grassi commestibili; acque minerali vini, liquori e bevande diverse; olii e grassi non commestibili; saponi e profumeria; metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine; orologeria; apparecchi dell'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere e apparecchi fotografici, cinematografici; armi e loro accessori; esplosivi; materiali da costruzione; vetrerie o ceramiche; combustibili, materiali e articoli diversi per riscaldamento e illuminazione; materiali diversi di uso domestico; oggetti per sport e giocattoli; spazzole, pennelli lavori in paglia, in crine; carrozzerie e trasporti in genere; selleria, valigeria; filati tessuti, pizzi, ricami; articoli di vestiario o oggetti vari d'uso e d'ornamento personale; tabacchi e articoli per fumatori; caucciù e guttaperca; carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria; prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia; coloranti e vernici; prodotti chimici.	58515	9- 2-1939
8-10-1938	« La Cicogna » dalla Fabbrica alla Casa - Società in Accomandita Semplice, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di cotone, di seta, di lino, di fibre artificiali e misti; calze per uomo, signora e bambino, biancheria per uomo, signora e bambino, camice per uomo, signora e bambino; camicette per signora; berretti per signora e bambino; guanti per uomo, signora e bambino; tessuti di lana, di cotone, di seta, di filati di fibra artificiale e di filati misti di ogni genere sia in pezza che confezionati e cioè: telerie, biancherie da tavola, da letto ri-	58578	15- 2-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		camata e liscia, corredi per neonato, fazzoletti da collo, da naso e da taschino, abiti da lavoro per operai, grembiuli, coperte di lana e miste, coperte da letto, abiti confezionati per signora e bambino, tessuti impermeabili, tele cerate, soprabiti, impermeabili. Articoli vari come: cappelli, berretti, scarpe, di cuoio e di gomma, ombrelli, pantofole, articoli casalinghi, giocattoli, articoli di profumeria, articoli sportivi, attrezzi per giardinaggio, cravatte, bretelle, giarrettiere, cinture per pantaloni, oggetti per regali, pipe di radica, articoli per fumatori.		
13-10-1938	Kalle & Co. Aktiengesellschaft, a Wiesbaden-Biebrich (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per scopi industriali, scientifici e fotografici, carta, cartone, cartapesta, merci di carta e cartapesta, materiali grezzi e semilavorati per la fabbricazione della carta, carte eliografiche, carte oleate per fare lucidi, apparecchi e strumenti fisici, chimici, ottici e fotografici, scatole, cassette ed apparechi per lo sviluppo di carte eliografiche, materiale d'imballaggio, celluloide e simili sostanze, o merci prodotte con esse, capsule per bottiglie e merci da esteri di cellulosa, carta da parati, articoli di cancelleria, di disegno, di pittura e di modellatura, articoli per uffici, eccettuati i mobili, pellicole impressionate e non impressionate.	58581	15- 2-1939
26-11-1938	Giuseppe Repetto, a Genova.	Marchio di fabbrica per creme per calzature, cere ed oli per pavimenti e mobili, saponi, creme per barba, brillantine, olii per frizioni, insetticidi, detersivi, dentrifici, crema per la pelle, cipria e rossetti, smalti per unghie, gomme, mastici ed inchiostri.	58650	22- 2-1938

AVVISO. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 4 aprile 1939-XVII

Il direttore: A. ZANGARINI

(3494)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 3 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di marzo 1939-XVII dal n. 58691 al n. 58950 del registro dei marchi.

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 3 marzo 1939-XVII del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, greggi o parzialmente lavorati a scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali		
6-12-1938	Antonio Leonardi, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti abrasivi in genere, utensileria per la lavorazione dei metalli e del legno, macchine utensili.	58703	4- 3-1939
19-12-1938	Società Anonima Concerie Riunite di Matelina ed Esanatoglia, già Francesco Zampini, a Esanatoglia (Macerata).	Marchio di fabbrica per pelli conciate per pelletteria, calzaturia, tappezzeria, legatoria e simili.	58730	8- 3-1939
29 11-1938	Soc. An. Manifattura di Pellami e Calzature, a Torino.	Marchio di fabbrica per pellami, calzature e loro modelli.	58822	18- 3-1939
30-11-1938	Piero Scrdelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per mole abrasive, lime, pietre, carte, tele e grane abrasive, e prodotti abrasivi in genere.	58934	31- 3-1939
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili.		
21- 7-1938	S. A. Perugina Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per dolciumi.	58691	4- 3-1939
20- 9-1938	Soc. An. Cooperativa Latteria di Casalbuttano, a Casalbuttano (Cremona).	Marchio di fabbrica per polvere di latte magro.	58692	4- 3-1939
20- 9-1938	Soc. An. Cooperativa Latteria di Casalbuttano, a Casalbuttano (Cremona).	Marchio di fabbrica per polvere di latte magro.	58694	4- 3-1939
14-12-1938	Pasticceria & Confetteria « Cova » S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per panettoni, caramelle, cioccolatini, zuccherini, marroni canditi, confetture, pasticceria, torte in genere.	58716	4- 3-1939
14-12-1938	Nicola Biancofiore, a Triggiano (Bari).	Marchio di fabbrica per uno speciale latte di mandorla condensato zuccherato.	58717	4- 3-1939
14-12-1938	Nicola Biancofiore, a Triggiano (Bari).	Marchio di fabbrica per uno speciale latte di mandorla condensato zuccherato.	58718	4- 3-1939
29-10-1938	Luciano Bigliardi, a Milano.	Marchio di fabbrica per grasso di maiale.	58731	8- 3-1939
3-11-1938	Ditta Pietro Natali, a Varese.	Marchio di fabbrica per formaggio.	58745	8- 3-1839
25-10-1938	Macchine Ritter, a Milano.	Marchio di fabbrica per polvere per preparazione gelati.	58756	11- 3-1939
24-10-1938	Giacomo Costa fu Andrea ditta in nome collettivo, a Genova.	Marchio di fabbrica per mangime per bestiame.	58757	11- 3-1939
24-10-1938	Giacomo Costa fu Andrea ditta in nome collettivo, a Genova.	Marchio di fabbrica per mangime per bestiame.	58759	11- 3-1939
21 12-1938	Ditta Caseifici Giovanni Invernizzi, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per un formaggio da tavola.	58779	11- 3-1939
21-12-1938	Ditta Caseifici Giovanni Invernizzi, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per un formaggio da tavola.	58780	11- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
13-10-1838	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Lodi.	Marchio di fabbrica per latte per il consumo diretto; latte sterilizzato, latte condensato per l'alimentazione; latte condensato per l'industria; latte in polvere per l'allattamento dei bambini; latte in polvere per l'alimentazione normale; latte in polvere per le industrie dolciarie; latte in polvere per la panificazione; lattosio; lattati; lattofosfati; acido lattico; ed altri prodotti e sotto-prodotti derivati da latte, come componente parziale o come materia prima esclusiva.	58783	14- 3-1939
7- 9-1938	Ettore Prister, a Trieste.	Marchio di commercio per tè.	58781	14- 3-1939
8-11-1938	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre, vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	58793	14- 3-1939
8-11-1938	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per alimenti, estratti, salse, sughi, succhi preparati, pomidoro pelati, frutti, legumi, ortaggi freschi e conservati, cereali e loro derivati, brodi, zuppe, minestre vegetali, conserve e prodotti alimentari in genere, prodotti ed ingredienti per la preparazione di alimenti, alimenti e prodotti dietetici, formaggio.	58794	14- 3-1939
21-12-1938	Ditta Luigi Vaccara, a Mazara del Vallo (Trapani).	Marchio di fabbrica per prodotti dell'industria peschereccia.	58802	14- 3-1939
5-12-1938	Giuseppe Dalla Vedova, a Verona.	Marchio di fabbrica per un prodotto alimentare.	58805	14- 3-1939
23-11-1938	Ditta F. A. Geiser & H. Oppliger, a Varese.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè, caffè, cacao, estratti di caffè e latte, e di cacao e latte.	58828	18- 3-1939
1-12-1938	Società Anonima Motta Panettoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti dolciari in genere.	58831	18- 3-1939
1-12-1938	Società Anonima Motta Panettoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti dolciari in genere.	58832	18- 3-1939
22-11-1938	Ditta Dominante Dolciaria, a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquirizia.	58839	18- 3-1939
28-11-1938	Ditta Dominante Dolciaria, a Bologna.	Marchio di fabbrica per bastoncini di liquirizia.	58840	18- 3-1939
21- 7-1938	Società Anonima Perugina - Cioccolato & Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per dolciumi.	58841	24- 3-1938
3-11-1938	Società Anonima Althea, a Parma.	Marchio di fabbrica per ingredienti per la preparazione di vivande.	58851	24- 3-1939
9-12-1938	S. A. Perugina - Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	58866	24- 3-1939
21-11-1938	Giuseppe Clerici, a Fossano (Cuneo).	Marchio di fabbrica per estratti vegetali e estratti di carne.	58892	25- 3-1939
30-12-1938	S. A. Torrefazione Moderna, a Bologna.	Marchio di fabbrica per marmellate di frutta sia tenera che solida.	58899	25- 3-1939
20-12-1938	Filippo Fabiani, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine, apparecchi ed utensili per fabbricare gelati ed involucri per gelati, gelati, involucri per gelati.	58940	31- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**		
14-12-1938	Fratelli Ramazzotti S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un liquore.	58719	4- 3-1939
21-10-1938	Distillerie Pedroni S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un liquore.	58722	8- 3-1939
31-10-1938	Azienda Importazione Prodotti Colonie Italiane, a Roma.	Marchio di commercio per un prodotto costituito da foglie disseccate della pianta etiopica Cathaedulis, adatto per infusi e derivati.	58733	8- 3-1939
21-12-1938	Fratelli Ramazzotti S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un liquore.	58749	8- 3-1939
3-11-1939	Soc. Coll.va Luigi Bosca & Figli, a Canelli (Asti).	Marchio di fabbrica per aperitivo.	58758	11- 3-1939
22-10-1938	Associazione Proprietari Esercizi S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore.	58787	14- 3-1939
12-12-1938	Gasperoni Ciro, a Vimercate (Milano).	Marchio di fabbrica per acque gasate.	58798	14- 3-1939
21-12-1938	Ditta F.lli De Vita di Pietro, a Marsala (Trapani).	Marchio di fabbrica per i vini di Marsala, Vermouth e vini bianchi in genere.	58801	14- 3-1939
31-12-1938	Soc. An. delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita a base di rabarbaro.	58849	24- 3-1939
8-11-1938	Soc. An. delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita a base di rabarbaro.	58850	24- 3-1939
8-11-1938	Soc. An. delle Terme di S. Pellegrino, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita a base di rabarbaro.	58853	24- 3-1939
16-11-1938	Carmine Cammardella, a Napoli.	Marchio di fabbrica per liquore chinato.	58867	24- 3-1939
29- 9-1938	Ferruccio Cantelli, a Budrio (Bologna).	Marchio di commercio per liquori; bottiglie per liquori.	58903	29- 3-1939
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**		
30-11-1938	Società Anonima Brevetti Guadagnin, a Palermo.	Marchio di fabbrica per saponetta profumata.	58700	4- 3-1939
9-12-1938	Ugo Corti, a Milano.	Marchio di fabbrica per creme per la pelle, acque per la pelle, cosmetici per la pelle, maschera biologico dinamina per la pelle del viso, maschere per il viso, saponi per la pelle, depilatori, saponi per toeletta, saponi per bagno, sali per bagno, lozioni per bagno, saponi per barba, acque per toeletta, acqua per capelli, tinture per capelli, polveri per lavare la testa, lozioni per capelli, lozioni per la testa, pomate per capelli, brillantine, rossetti, rossi per labbra, ciprie, talco, matite per gli occhi, nero per le ciglia, prodotti per lavare la testa, dentifrici, smalti per unghie, acque di colonia, acque di lavanda, estratti profumi, pennelli per barba, spazzolini per denti, spazzolini per unghie, spazzole per capelli, pettini, pettinini, piumini per cipria.	58784	14- 3-1939
7-11-1938	Soc. in nome Collettino Gastaldi & C., a Genova.	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti.	58815	18- 3-1939
23-11-1938	Società Anonima Fratelli Lever, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone da toletta profumato.	58823	18- 3-1939
23-11-1938	Angelo Callegari, a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti, colonie, lozioni, ciprie, brillantine, creme, matite per labbra e per occhi, belletti, saponi, e tutti i prodotti di profumeria in genere.	58824	18- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
23-11-1938	Nicky J. Chini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria, igiene, bellezza, belletti, cosmetici, saponi, pettini, ed altri accessori di toletta.	58825	18- 3 1939
18-11-1938	Soc. An. Mira-Lanza Fabbriche di Saponi e Candele, a Genova.	Marchio di fabbrica per sapone.	58862	24- 3-1939
31-10-1938	Vincenzo Ortolani, a Bologna.	Marchio di fabbrica per lubrificante ultra fluido per macchine di grande precisione ad altissima velocità.	58864	24- 3-1939
19-11-1938	Soc. An. Vermondo Valli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti per l'igiene dei capelli.	58865	24- 3-1939
22-12-1938	Emef Soc. An. Profumi, a Roma.	Marchio di fabbrica per un profumo, un'acqua di colonia, sali da bagno, lozioni per capelli, cipria.	58882	25- 3-1939
19-11-1938	Soc. An. Vermondo Valli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria in genere.	58883	25- 3-1939
30-12-1938	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per sapone per barba in cilindri.	58908	29- 3-1939
30-12-1938	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per sapone dentifricio.	58913	29- 3-1939
30-12-1938	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per saponi dentifrici.	58915	29- 3-1939
30-12-1938	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per sapone dentifricio.	58916	29- 3-1939
30-12-1938	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per pasta dentifricia.	58917	29- 3-1939
30-12-1938	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per pasta dentifricia.	58918	29- 3-1939
21- 9-1938	Soc. Mario Geronazzo Fabbrica Italiana Prodotti Chimici per la seta e l'industria conciaria, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone.	58926	31- 3-1939
6-12-1938	Ludovico Martelli, a Firenze.	Marchio di fabbrica e commercio per prodotti di profumeria e di toletta in genere; acque profumate, profumi, cosmetici come creme e belletti; astringenti, ciprie, dentifrici; saponi per toletta e per barba; articoli ed oggetti in genere per toletta; articoli e prodotti in genere per barba; articoli e prodotti da bagno; tinture per capelli e barba, malti per unghie e simili.	58930	31- 3-1939
21-12-1938	Società Anonima Prodotti Flodorsal, a Torino.	Marchio di fabbrica per deodoranti volatili, profumi, essenze e articoli di profumeria.	58942	31- 3-1939
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.**		
		(*Vedi anche classe I, marchio n. 58703; classe II, marchio n. 58940*).		
29-10-1938	Cesare Lamberti e Mario Felici, a Milano.	Marchio di fabbrica per una lega leggera.	58729	8- 3-1939
21-12-1938	Società Anonima Brevetti van Berkel, a Milano.	Marchio di fabbrica per bilancie automatiche e semi-automatiche, nonchè affettatrici e bascule, loro parti ed accessori.	58747	8- 3-1939
21-12-1938	Società Anonima Brevetti van Berkel, a Milano.	Marchio di fabbrica per bilancie automatiche e semi-automatiche, nonchè affettatrici e bascule, loro parti ed accessori.	58748	8- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
19-12-1938	Ditta Fratelli Minotti & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per una lega a base zinco-alluminio.	58754	11- 3-1939
25-10-1938	Giuseppe Danielli, a Milano.	Marchio di fabbrica per carburatori.	58760	11- 3-1939
17-12-1938	Alessandro Cadirola, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine a pressione per lancio ed applicazione di materiali plastici, in polvere, conglomerati e per tutti gli usi analoghi, in genere.	58772	11- 3-1939
21-12-1938	Società Anonima Brevetti van Berkel, a Milano.	Marchio di fabbrica per bilancie automatiche e semi-automatiche, nonchè affettatrici e bascule, loro parti ed accessori.	58777	11- 3-1939
21-12-1938	Società Anonima Brevetti van Berkel, a Milano.	Marchio di fabbrica per bilancie automatiche e semi-automatiche, nonchè affettatrici e bascule, loro parti ed accessori.	58778	11- 3-1939
27-10-1938	Giulio Stella, a Novara.	Marchio di fabbrica per rubinetterie.	58789	14- 3-1939
23-12-1938	Rennerwerke Kom. Ges., a Hückeswagen/rald (Germania).	Marchio di fabbrica per lime.	58806	14- 3-1939
3-11-1938	Benvenuto Biamino, a Genova.	Marchio di fabbrica per cinghie di trasmissione tessute ad anello intero con ordito in seta naturale	58814	18- 3-1939
22-11-1938	Ditta Ingg. Luigi Troubetzkoy & Mario Laurentini, a Milano.	Marchio di fabbrica per filtri per liquidi e gas, giunti elastici, tappi-rubinetti.	58820	18- 3-1939
31-10-1938	Achille Verri, a Milano.	Marchio di fabbrica per guarnizioni di tenuta.	58842	24- 3-1939
31-10-1938	Achille Verri, a Milano.	Marchio di fabbrica per guarnizioni di tenuta.	58843	24- 3-1939
1-12-1938	Bowden (Eugineers) Limited a Bowden Works, Victoria Road, Willesden Iunction, a Londra.	Marchio di fabbrica per cavi flessibili di filo metallico (escluso cavi per navi o cavi per applicazioni elettriche) e tubazioni flessibili, tutti di metallo ordinario (già registrato in Gran Brettagna al n. 585020).	58846	24- 3-1939
21-10-1938	S.P.I.C.A. Società Pompe Iniezione Cassani e Affini, a Livorno.	Marchio di fabbrica per apparati completi di iniezione per motori a combustione interna, loro parti di ricambio ed accessori.	58847	24- 3-1939
21-10-1938	S.P.I.C.A. Società Pompe Iniezione Cassani e Affini, a Livorno.	Marchio di fabbrica per apparati completi di iniezione per motori a combustione interna, loro parti di ricambio ed accessori.	58848	24- 3-1939
21-10-1938	Società Anonima Tribuzio, ad Asti.	Marchio di fabbrica per valvole per pneumatici di biciclette.	58854	24- 3-1939
16-11-1938	Francesco Debenedetti, a Torino.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche e particolarmente una lega a base di alluminio-zinco-magnesio.	58857	24- 3-1939
16-11-1938	Francesco Debenedetti, a Torino.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche e particolarmente una lega a base di zinco-alluminio-magnesio.	58859	24- 3-1939
21-10-1938	Società Anonima Tribuzio, ad Asti.	Marchio di fabbrica per valvole per pneumatici di biciclette.	58860	24- 3-1939
17-11-1938	Officine Fratelli Rivalta, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine agricole e pezzi di ricambio per macchine agricole.	58879	25- 3-1939
2-12-1938	Alessandro Cadirola, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine per il taglio di guarnizioni, per tubature e per macchine industriali in genere.	58888	25- 3-1939
30-12-1938	Società Italiana del Piombo e dello Zinco, a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe a base di zinco.	58911	29- 3-1939
22- 6-1938	Ettore Falconi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per marcatrice per sarti.	58921	31- 3-1939
23-12-1938	Remo Valle, Paride Gaburri, a Genova.	Marchio di fabbrica per apparecchi di carburazione e precarburazione.	58935	31- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
14-12-1938	Ditta Lampis-Ghidini & C., a Gussago (Brescia).	Marchio di fabbrica per posaterie, coltellerie, ottonami.	58939	31- 3-1939
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
		(Vedi anche classe V, marchio n. 58747, 58748, 58777, 58778).		
27-10-1938	Fratelli Borletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per sveglie, orologi da tasca, da parete, da tavolo, orologi per aviazione, cronografi, contagiri, comparatori, contachilometri, tachimetri, contatori, articoli di orologeria.	58761	11- 3-1939
6-12-1938	S.A.F.E.T. Soc. An. Forniture Elettro-Tecniche, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi ed apparecchiature elettriche, apparecchi di misura e segnalazioni elettriche; quadri di manovra e di comando elettrici e materiale elettrico in genere.	58795	14- 3-1939
29-12-1938	Compagnia Generale di Elettricità, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi e impianti per la registrazione sincronizzata di immagini e suoni; e apparecchi e impianti per la riproduzione sincronizzata di immagini e suoni; loro parti ed accessori; dischi, rulli, pellicole per macchine cinesonore.	58796	14- 3-1939
22-12-1938	S. A. Rancati, Graner & Weil, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli per elettrogalvanica e per pulitura dei metalli.	58803	14- 3-1939
21-11-1938	Innocente Binda, a Milano.	Marchio di fabbrica per orologi e sveglie in genere, e loro accessori relativi di tutti i metalli, di tutti i tipi e di tutte le composizioni.	58821	18- 3-1939
28-11-1938	Alberto Bagnini, a Roma.	Marchio di fabbrica per mobili; tavolini fonografici combinati con armadietto per liquori; radio-fonografi combinati con armadietto per liquori; apparecchi radiofonici; apparecchi fonografici; loro parti ed accessori.	58836	18- 3-1939
29-11-1938	Cinematografica Italiana Soc. An., a Roma.	Marchio di fabbrica e di commercio per fotografie fisse o animate (films cinematografici).	58837	18- 3-1939
29-11-1938	Cinematografica Italiana Soc. An., a Roma.	Marchio di fabbrica e di commercio per films cinematografici, a corto o lungo metraggio.	58838	18- 3-1939
28-12-1938	Sicaa S. A., a Vernier-Ginevra (Svizzera).	Marchio di fabbrica per apparecchi generatori di ossigeno per idrolisi del perossido di sodio.	58870	24- 3-1939
1-12-1938	Ditta Fratelli Morante, a Napoli.	Marchio di fabbrica per corde per tennis e corde musicali in genere.	58885	25- 3-1939
1-12-1938	Fratelli Morante, a Napoli.	Marchio di fabbrica per corde musicali e corde per tennis in genere.	58886	25- 3-1939
28-12-1938	Ditta A. Ferrero & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per livelli metallici con bolle d'aria regolabili.	58897	25- 3-1939
29-12-1938	Ditta Carlo Jahn, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire, macchine da maglieria, aghi, pezzi di ricambio per macchine da cucire e da maglieria.	58910	29- 3-1939
22- 9-1938	Piero Nascimbene, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchiature di materiale elettrico.	58928	31- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzioni; vetrerie e ceramiche.**		
		(*Vedi anche classe III. marchio n. 58903*)		
17-12-1938	Alessandro Cadirola, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiale refrattari e da costruzione, isolanti o meno, come mattoni, cementi asciutti, plastici, conglomerati e simili.	58769	11- 3-1939
17-12-1938	Alessandro Cadirola, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali refrattari e da costruzione, isolanti o meno, come mattoni, cementi asciutti, plastici, conglomerati e simili.	58770	11- 3-1939
17-12-1938	Alessandro Cadirola, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali refrattari e da costruzione, isolanti o meno, come mattoni, cementi asciutti, plastici, conglomerati e simili.	58771	11- 3-1939
19-12-1938	Soc. An. Benelli & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per calzature e suole relative, cinture, bretelle e articoli analoghi per abbigliamento, tappeti, materiali per rivestimento e per pavimentazione.	58790	14- 3-1939
19-11-1938	Soc. Ceramica Italiana, a Laveno (Varese).	Marchio di fabbrica per prodotti ceramici provvisti o non di connessioni con parti metalliche od altri materiali, nonchè prodotti ceramici d'uso sanitario, medicale, domestico, di arredamento elettrotecnico edilizio, artistico, chimico e tecnico in genere.	58818	18- 3-1939
20- 9-1938	Società Ceramica Richard Ginori, a Milano.	Marchio di fabbrica per lavabi, vasi da gabinetto, bidets, orinatoi, lavandini, latrine alla turca, fontanelle, porta-sapone, vuotatoi, porta-carte, porta-scopini e simili prodotti ceramici per impianti sanitari.	58922	31- 3-1939
4- 8-1938	Girolamo D'Aronco, a Udine.	Marchio di fabbrica per calcestruzzi leggeri e tutti i materiali di costruzione.	58923	31- 3-1939
26-11-1938	Società Anonima Irga, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto impermeabilizzante a base di sostanze bituminose per rivestire tetti piani, lucernari, serbatoi, silos e simili.	58932	31- 3-1939
		CLASSE IX. — **Combustibili; materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
29-11-1938	Luigi Frisoni, a Cedrate (Varese).	Marchio di fabbrica per generatori di corrente in genere e materiale elettrico per tutte le applicazioni. Fari, fanali, parti staccate ed accessori tutti per auto-moto-ciclo-avio. Velocipedi e furgoncini.	58830	18- 3-1939
2-12-1938	Luigi Magnini, a Milano.	Marchiodi fabbrica per un generatore automatico di gas per riscaldamento e illuminazione.	58889	25- 3-1939
29-11-1938	Luigi Frisoni, a Cedrate (Varese).	Marchio di fabbrica per generatori di corrente in genere e materiale elettrico per tutte le applicazioni. Fari, fanali, parti staccate ed accessori tutti per auto-modo-ciclo-avio. Velocipedi e furgoncini.	58933	31- 3-1939
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.**		
		(*Vedi anche classe VI, marchio n. 58836, 58885, 58886*).		
8- 9-1938	Ditta Giovanni Postal, a Trento.	Marchio di fabbrica per articoli di abbigliamento, dalle calzature al cappello - per sport e turismo; articoli e attrezzi sportivi e da turimo in genere.	58695	4- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
31-10-1938	Arturo Koch, a Milano.	Marchio di fabbrica per forbici, limette, altri strumenti per manicure, rasoi, lamette per rasoi e coltellerie in genere; astucci e scatole completi per manicure e toelette in genere.	58734	8- 3-1939
22-10-1938	Luigi Facco, a Milano.	Marchio di fabbrica per scope.	58751	11- 3-1939
15-12-1938	Ditta Sirea, a Milano.	Marchio di fabbrica per un apparecchio passaverdura.	58767	11- 3-1939
16-12-1938	Enzo Jaculli, a Bologna.	Marchio di commercio per ferri da stiro a gas e apparecchi affini.	58776	11- 3-1939
31-10-1938	Arturo Koch, a Milano.	Marchio di fabbrica per forbici, limette e altri istrumenti per manicure, rasoi, lamette per rasoi e coltelleria in genere, astucci e scatole completi per manicure e toletta.	58791	14- 3-1939
7-11-1938	Mazzoli Romano & Figli, a Maniago (Friuli).	Marchio di fabbrica per strumento da taglio come forbici, coltelli e simili, compresi quelli per uso industriale ed agricolo.	58852	24- 3-1939
15-10-1938	Eugenio Coda, a Torino.	Marchio di fabbrica per pattumiere e articoli casalinghi.	58871	25- 3-1939
17-10-1938	Mazzoli Romano & Figli, a Maniago (Friuli).	Marchio di fabbrica per strumenti da taglio come forbici, coltelli e simili, compresi quelli per uso industriale e agricolo.	58872	25- 3-1939
7-11-1938	Lodovico Fantini, a Bologna.	Marchio di commerchio per lame per rasoi di sicurezza.	58881	25- 3-1939
1°-12-1938	Ditta Fratelli Morante, a Napoli.	Marchio di fabbrica per corde per tennis in genere.	58887	25- 3-1939
31-10-1938	Ferdinando Valle, a Cortina d'Ampezzo (Belluno).	Marchio di fabbrica per lamine per rinforzo dei lati degli sci.	58929	31- 3-1939
		CLASSE XI — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**		
		(Vedi anche classe IV, marchio n. 58784).		
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria valigeria.**		
		(Vedi anche classe IX, marchio n. 58830, 58933).		
22-12-1938	Gino Europeo, a Milano.	Marchio di fabbrica per indicatori di direzione a freccia e indicatori e segnalatori in genere per autoveicoli e veicoli in genere.	58750	8- 3-1939
13-12-1938	Antonio Tocco, a Iglesias (Cagliari).	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori.	58765	11- 3-1939
14-12-1938	Ditta Bombato & Superti, a Milano.	Marchio di fabbrica per guarnizioni, fanali e loro parti, visiere parasole, paraurti, indicatori di direzione, calotte coprimozzi, dischi per ruote e copriruote, pannelli indicatori, accessori in genere per autoveicoli.	58800	14- 3-1939
23-11-1938	Emilio Rampinelli, a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica per articoli e pezzi di ricambio per biciclette.	58826	18- 3-1939
17- 9-1938	Teodoro Carnielli, a Vittorio Veneto.	Marchio di fabbrica per biciclette e accessori di biciclette.	58927	31- 3-1939
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
		(Vedi anche classe VIII, marchio n. 58790).		
2-11-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58698	4- 3-1939
27-10-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58723	8- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
27-10-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58724	8- 3-1939
27-10-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58725	8- 3-1939
27-10-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58726	8- 3-1939
27-10-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58727	8- 3-1939
27-10-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58728	8- 3-1939
3-11-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per cotoni e filati.	58732	8- 3-1939
2-11-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58735	8- 3-1939
2-11-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58736	8- 3-1939
2-11-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58737	8- 3-1939
2-11-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58738	8- 3-1939
2-11-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58739	8- 3-1939
3-11-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58740	8- 3-1939
3-11-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58741	8- 3-1939
3-11-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58742	8- 3-1939
3-11-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58743	8- 3-1939
3-11-1938	Cotonificio Veneziano S. A., a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti.	58744	8- 3-1939
3-11-1938	Tessitura G. Pertusi, a Trecate (Novara).	Marchio di fabbrica per tessuti.	58746	8- 3-1939
22-10-1938	Saleh Ahmed Chechia, ad Addis Abeba (A.O.I.).	Marchio di commercio per tessuti.	58752	11- 3-1939
22-10-1938	De Angeli Frua Società per l'Industria dei Tessuti Stampati, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti stampati, greggi e tinti composti di qualsiasi fibra tessile naturale o artificiale	58755	11- 3-1939
29-10-1938	Manifattura Tosi Società Anonima, a Busto Arsizio.	Marchio di fabbrica per telerie e cotonerie.	58762	11- 3-1939
29-10-1938	Manifattura Tosi Società Anonima, a Busto Arsizio.	Marchio di fabbrica per telerie e cotonerie.	58763	11- 3-1939
29-10-1938	Manifattura Tosi Società Anonima, a Busto Arsizio.	Marchio di fabbrica per telerie e cotonerie.	58764	11- 3-1939
21-12-1938	Società Collettiva « Fibra », a Sedriano (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuto Gabardine e Popeline impermeabilizzato.	58775	11- 3-1939
16-11-1938	Francesco ed Antonio Fratelli Gandolfi fu Luigi, proprietari della Ditta « Lazzarino dei Fratelli Gandolfi, a Genova.	Marchio di fabbrica per tessuti.	58816	18- 3-1939
15-11-1938	Wild & C. S. A., a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti.	58855	24- 3-1939
15-11-1938	Wild & C. S. A., a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti.	58856	24- 3-1939
26-10-1938	Soc. in Accomandita Semplice N. Leumann, a Leumann (Torino).	Marchio di fabbrica per tessuti.	58875	25- 3-1939
15-11-1938	Wild & C. S. A., a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti.	58907	29- 3-1939
20-12-1938	Società in Accomandita Semplice N. Leumann, a Leumann (Torino).	Marchio di fabbrica per tessuti.	58941	31- 3-1939
30-12-1938	Ditta Manifatture Angelo Pigni, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e drapperie per abiti e soprabiti da uomo.	58950	31- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi. *(Vedi anche classe I, marchio n. 58822, classe IV, marchio n. 58784 classe VIII, marchio n. 58790, classe X, marchio n. 58695, 58734, 58791).*		
16-11-1938	Vincenzo Guida, a Napoli.	Marchio di fabbrica per calzature.	58699	4- 3-1939
3-12-1938	Ditta Calzaturificio « Mercier » F.lli Proverbio, a Cerro Maggiore (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature da uomo, da donna e da bambino.	58701	4- 3-1939
3-12-1938	« The Carmine & Co. » di Pietro Angelo Bestetti, a S. Maria di Rezzonico (Como).	Marchio di fabbrica per cappelli.	58702	4- 3-1939
10-12-1938	Società in Accomandita Calzaturificio « Tiziana », a Stra (Venezia).	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58706	4- 3-1939
14-12-1938	Emil Steinbrük, a Milano.	Marchio di fabbrica per lamette da rasoio di sicurezza.	58720	4- 3-1939
17-12-1938	Gisberto Vallaguzza, a Milano.	Marchio di fabbrica per cravatte, abiti, camicie e mutande per signora e per uomo in genere.	58766	11- 3-1939
27-12-1938	Società in Accomandita semplice Calzaturificio di Legnano, a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58768	11- 3-1939
20-12-1938	Soc. Anon. Fatima, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature.	58773	11- 3-1939
20-12-1938	Soc. Anon. Fatima, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature.	58774	11- 3-1939
17-12-1938	Domenico Pirazzini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58786	14- 3-1939
27-12-1938	Società in Accomandita Semplice Calzaturificio di Legnano, a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58809	14- 3-1939
27-12-1938	Società in Accomandita Semplice Calzaturificio di Legnano, a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58810	14- 3-1939
11-11-1938	Francesco Perolari, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per indumenti di biancheria intima da signora.	58812	18- 3-1939
26-11-1938	Ditta Pietro Ondoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di maglieria.	58827	18- 3-1939
29-11-1938	Ditta Pietro Ruffini, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, guanti e tessuti a maglia di ogni genere e di qualsiasi tipo di filato.	58829	18- 3-1939
30-11-1938	Ditta Ricca Lorenzo, a Torino.	Marchio di fabbrica per confezioni, abbigliamenti sportivi, loro accessori.	58834	18- 3-1939
18-11-1938	Occhialeria Italiana S. A. Borrione & Viola, a Torino.	Marchio di fabbrica per occhiale da sole e di protezione per uso industriale e sportivo.	58858	24- 3-1939
2-12-1938	Ditta « Franceschi » di Uggè Caterina, a Milano.	Marchio di commercio per calze per donna e per uomo in seta, filo, lana, rayon, cotone e simili.	58890	25- 3-1939
21-11-1938	Giuseppe Ratti, a Torino.	Marchio di fabbrica per occhiali, montature per occhiali, vetri per occhiali, visiere, paraocchi, articoli di occhialeria e di ottica,; custodie, astucci ed involucri per occhiali, visiere, paraocchi ed articoli di occhialeria e di ottica.	58891	25- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
25-11-1938	Ditta Paolo Gaidano di Ugo Cavallo, a Torino.	Marchio di fabbrica per confezioni e articoli per bambini.	58894	25- 3-1939
1[illegible]-12-1938	Domenico Pirazzini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58904	29- 3-1939
7- 9-1938	Giuseppe Totaro, a Napoli.	Marchio di fabbrica per scarpe.	58905	29- 3-1939
21-11-1938	Enrico Canova, a Biella.	Marchio di fabbrica per cappelli di feltro e berretti di maglia di lana.	58906	29- 3-1939
30-12-1938	Società in Accomandita Semplice Calzaturificio di Legnano, a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58912	29- 3-1939
30-12-1938	Società in Accomandita Semplice Calzaturificio di Legnano, a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58919	29- 3-1939
30-12-1938	Società in Accomandita Semplice Calzaturificio di Legnano, a Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58920	29- 3-1939
17-12-1938	Domenico Pirazzini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58937	31- 3-1939
17-12-1938	Domenico Pirazzini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per calzature in genere.	58938	31- 3-1939
27-12-1938	Fabbrica di Cappelli G. Panizza & C., a Ghiffa (Novara).	Marchio di fabbrica per cappelli da uomo.	58944	31- 3-1939
		Classe XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.		
11-11-1938	Patrizio Turrini, Tommaso Fornaciari, a Bologna.	Marchio di fabbrica per apparecchio che riunisce in un unico corpo il necessario per l'automobilista fumatore.	58817	18- 3-1939
2- 9-1938	Ditta S.S. Chourbagui, a Cairo (Egitto).	Marchio di fabbrica per sigarette, carta per sigarette, tabacco.	58924	31- 3-1939
		Classe XVI. — Caucciù e guttaperca.		
5-11-1938	Ditta Dramer's Laboratorium D.M.D. sede d'Italia, a Milano.	Marchio di fabbrica per caucciù preparto per la confezione di dentiere.	58696	4- 3-1939
9-12-1938	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma pneumatici, semipneumatici e pieni.	58705	4- 3-1939
		Classe XVII. — Carte, cartoni.		
31-12-1938	Ditta Umberto Legnani, a Saronno (Varese).	Marchio di fabbrica per pennini.	58869	24- 3-1939
		Classe XVIII. — Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia		
		(Vedi anche classe VIII, marchio n. 58922).		
10-12-1938	Sadora S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	58707	4- 3-1939
10-12-1938	Sadora S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	58708	4- 3-1939
10-12-1938	Sadora S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	58709	4- 3-1939
10-12-1938	Sadora S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	58710	4- 3-1939
10-12-1938	Sadora S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	58711	4- 3-1939
10-12-1938	Sadora S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	58712	4- 3-1939
10-12-1938	Sadora S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	58713	4- 3-1939
10-12-1938	Sadora S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	58714	4- 3-1939
13-12-1938	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico farmaceutico.	58715	4- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registraziono
22-10-1938	Istituto Medicamenta S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per medicamento avente azione disinfettante interna antiblenorragica, antistreptococcica, antistafilococcica e simili.	58753	11- 3-1939
7-11-1938	Silvio Severi, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	58785	14- 3-1939
6-12-1938	Manifattura Articoli Massaggio Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per guanti per massaggio e striscie per massaggio in crine animale.	58797	14- 3-1939
10-12-1938	I.L.O.N. Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e farmaceutici.	58799	14- 3-1939
30-11-1938	Giuseppe Rey, a Torino.	Marchio di fabbrica per preparati medicinali, igienici, profilattici; drogherie, erbotisterie.	58833	18- 3-1939
14-11-1938	Flavio Mazzalorso, a Bologna.	Marchio di commercio per profilattici di gomma.	58844	24- 3-1939
19-10-1938	S. A. Istituto Chemioterapico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	58873	25 -3-1939
3-11-1938	Ferruccio Botta, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e farmaceutici.	58874	25- 3 1939
22-10-1938	Emilio Foltzer, a Genova.	Marchio di fabbrica per materiale di medicazione.	58876	25- 3-1939
31-10-1938	Sebastiano Giuseppe Bergese, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodoti farmaceutici.	58877	25- 3-1939
22-10-1938	Emilio Foltzer, a Genova.	Marchio di fabbrica per materiale sanitario.	58878	25- 3-1939
3-12-1938	Laboratorio Specializzato Farmaco Oftalmico Italiano « Tubi Lux », a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	58884	25- 3-1939
22-11-1938	Ditta Laboratorio Chimico Farmaceutico V. Balducci, a Pisa.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	58893	25- 3-1939
30-12-1938	Istituto Biologico Chimioterapico Torinese, a Torino.	Marchio di fabbrica per vaccini e prodotti medicinali.	58898	25- 3-1939
31-12-1938	L. Molteni & C. dei Fratelli Alitti S. A., a Firenze.	Marchio di fabbrica per un prodotto medicinale.	58900	25- 3-1939
27-12-1938	Laboratori G. C. Sigurtà Farmaceutici, a Milano.	Marchio di fabbrica per una pomata antisettica, medicinale.	58909	29- 3-1939
30-12-1938	S. A. Stabilimenti Italiani Gibbs, a Milano-Affori.	Marchio di fabbrica per prodotto contro la puntura delle zanzare.	58914	29- 3-1939
17- 9-1938	Alcide Fraschini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico, un medicinale speciale.	58925	31- 3-1939
24-11-1938	Plinio Zanollo, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto chimico e una serie di specialità medicinali derivate dallo stesso prodotto chimico.	58931	31- 3-1939
21-12-1938	Zanobi Cappelli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per cinture elettro-galvaniche e faradiche a scopo elettro-medicale rinforzante l'organismo.	58936	31- 3-1939
		CLASSE XIX — **Coloranti e vernici.**		
5- 9-1938	Elica S.A.I., a Roma.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	58697	4- 3-1939
10-12-1938	Fusco & Co. Laboratorio Residui Fotografici, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernice argento brillante ed altre vernici a base d'argento.	58704	4- 3-1939
31-10-1938	Achille Verri, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernici e articoli per la manutenzione degli automobili.	58792	14- 3-1939
23-12-1938	Ditta Pietro Marazzi di Mario Rusconi, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernici colori e smalti in genere.	58804	14- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
30-12-1938	Soc. An. Société Continentale Parker, a Clichy (Francia).	Marchio di fabbrica per decapaggio di superfici metalliche; prodotti per rendere inossidabili superfici metalliche; prodotti di fondo e per la preparazione delle superfici per l'applicazione di vernici e pitture; pitture; vernici; pitture a smalto; pitture a lacca; pitture e prodotti antiruggine; pigmenti; colori; composizioni di rivestimento, solventi; essiccativi; prodotti di finitura per vernici e pitture.	58808	14- 3-1939
5-11-1938	Ditta Otello Ragionieri, a Badia a Settimo (Firenze).	Marchio di fabbrica per coloranti per tingere stoffe a domicilio.	58819	18- 3-1939
9-11-1938	Pasquale Morabito, a Milano.	Marchio di fabbrica per una vernice all'acetilcellulosa per capsulare.	58845	24- 3-1939
14-11-1938	Soc. An. Vernici & Colori, a Genova.	Marchio di fabbrica per colori, vernici, smalti.	58861	24- 3-1939
17-11-1938	Soc. Basso Ryland Anonima Vernici Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per pittura speciale per superfici interne di caldaie e turbine a vapore.	58863	24- 3-1939
22-12-1938	Soc. An. Candeggio e Tintoria di Nerviano, a Nerviano (Milano).	Marchio di fabbrica per materie coloranti.	58868	24- 3 1939
17-11-1938	Giacchetti & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per bianco di zinco.	58880	25- 3-1939
30-12-1938	S.V.I. - S. A. Vernici Italiane Standard, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernici e smalti a base sintetico-cellulosica, rapidamente essiccanti all'aria, destinati alla verniciatura di parti di aeromobili.	58895	25- 3-1939
30-12-1938	S.V.I. - S. A. Vernici Italiane Standard, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernici e smalti a base di resine sintetiche, rapidamente essiccanti all'aria.	58896	25 3-1939
24- 6-1938	Ditta Pietro Marazzi di Mario Rusconi fu Antonio, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernici, colori e smalti in genere.	58901	29- 3-1939
30-12-1938	S.V.I. - S. A. Vernici Italiane Standard, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernici e smalti a base di resine sintetiche, per esterno, essicanti al forno.	58945	31- 3-1939
30-12-1938	S.V.I. - S. A. Vernici Italiane Standard, a Milano.	Marchio di fabbrica per smalto pietrificante, a base grassa, per interno, essiccante all'aria.	58946	31- 3-1939
30-12-1938	Soc. An. Société Continentale Parker, a Clichy (Francia).	Marchio di fabbrica per prodotti per il decapaggio di superfici metalliche; prodotti per rendere inossidabili superfici metalliche; prodotti di fondo e per la preparazione delle superfici per l'applicazione di vernici e pitture; pitture; vernici; pitture e smalto; pitture a lacca; pitture e prodotti antiruggine, pigmenti; colori; composizioni di rivestimento; solventi essiccativi; prodotti di finitura per vernici e pitture.	58947	31- 3-1939
30-12-1938	Soc. An. Société Continentale Parker, a Clichy (Francia).	Marchio di fabbrica per appretti e prodotti di fondo e per la preparazione delle superfici per pitture, vernici, pitture a lacca e pittura a smalto.	58948	31- 3-1939
30 12-1938	Soc. An. Société Continentale Parker, a Clichy (Francia).	Marchio di fabbrica per prodotti per decapaggio, prodotti anti-ruggine, appretti; prodotti di fondo e di preparazione per l'applicazione di pitture, vernici, pitture a lacca e pittura a smalto, prodotti di finitura per vernici e pitture.	58949	31- 3-1939

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.		
		(*Vedi anche classe II, marchio n. 58783; classe XVIII, marchio n. 58799, 58874, 58931; classe XIX, marchio n. 58808, 58947. 58948, 58949*).		
8- 8-1938	F.lli Palli Caroni Deaglio S. A., a Casale Monferrato (Alessandria).	Marchio di fabbrica per carbonato di calcio puro.	58721	8- 3-1939
16-12-1938	Giovanni Marinoni, a Bologna.	Marchio di fabbrica per adesivo liquido per cinghie di trasmissione.	58807	14- 3-1939
5- 9-1938	Gaetano Botti, a Piacenza.	Marchio di fabbrica per liquido moschicida.	58811	18- 3-1939
30-11-1938	Giuseppe Frajria, a Torino.	Marchio di fabbrica per detersivi, abrasivi, mastici, colle, adesivi.	58835	18- 3-1939
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.		
		(*Vedi anche classe XIX, marchio n. 58792*).		
12- 8-1938	Pietro Pirotta, a Crema.	Marchio di fabbrica per adesivo ermetico per scatole di motori.	58693	4- 3-1939
3-11-1938	Enrico Bertello, a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).	Marchio di fabbrica per un mobile archivio rotante elettrico.	58813	18- 3-1939
24- 6-1938	Ditta « Pietro Marazzi di Mario Rusconi fu Antonio, a Milano.	Marchio di fabbrica per colla liquida a base metallica.	58902	29- 3-1939
		CLASSE XXII. — Prodotti diversi compresi in più classi.		
20-10-1938	J. & Otto Krebber, a Oberhausen (Germania).	Marchio di fabbrica per materiali di guarnizione e di tenuta; articoli coibenti e isolanti; articoli di amianto; pietre; pietre artificiali; cemento; calce; ghiaia; gesso; pece; asfalto; catrame; sostanze per la conservazione del legno; tessuti tubolari; intonaci e rivestimenti per tetti; case trasportabili; comignoli; materiali da costruzione.	58782	14- 3 1939
2-11-1938	Società Anonima Sojtal, a Milano.	Marchio di fabbrica per grani di soja deamarata o allo stato naturale. Farine di soja per uso alimentare ed altri usi. Prodotti alimentari in genere ottenuti con la soja (paste alimentari, pane, biscotti, grissini, cioccolato, caffè, latte, formaggi, salse e simili. Prodotti indutsriali derivati dalla aoja (olio per uso alimentare o industriale, lecitina, caseina, cellulosa, panelli per alimentazione animale ecc.	58788	14- 3-1939
22-12-1938	Ditta Emilio Pollovio, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine per cucire, mobili, banchi, motori elettrici, apparecchi d'illuminazione, cinghie, olii e lubrificanti, prodotti da lavaggio e pulizia per macchine da cucire, aghi e filati, accessori per macchine da cucire.	58943	31- 3-1939

AVVISO. — Presso le Prefetture e i Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 2 aprile 1939-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(3495)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 19 posti di bibliotecario aggiunto in prova (gruppo A) nelle Biblioteche pubbliche governative

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Vedute le leggi 27 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454; i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929 n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, e il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernenti provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, e il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Veduto il R. decreto 23 giugno 1938, n. 1037;

Veduto il decreto del Capo del Governo 8 ottobre 1938-XVI;

Veduto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, recante norme circa l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati;

Veduto il decreto interministeriale in data 28 luglio 1939-XVII col quale viene determinato il quantitativo di personale femminile di ruolo da adibirsi ai servizi delle Biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a 19 posti di bibliotecario aggiunto in prova (gruppo *A*) nelle Biblioteche governative.

Non oltre 4 degli anzidetti posti potranno essere conferiti a donne.

Art. 2.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto, per coloro che risultino idonei nel concorso e che appartengano ad alcuna delle sottoindicate categorie, delle rispettive disposizioni che sotto si riportano;

a) per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, rispettivamente dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; dell'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 454, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

b) per coloro che siano ex combattenti o legionari fiumani o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

c) per coloro che siano orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, rispettivamente degli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè quelle dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche, degli affari generali e del personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci femminili, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno di iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario federale e contenente l'attestazione che l'iscrizione ai Fasci di combattimento non è mai stata interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei due Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati degli italiani non regnicoli e dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni.

Quest'ultimo limite è protratto a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, ed a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra per gli invalidi per la causa nazionale e per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero.

Per coloro inoltre, che risultano regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è, infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni d. età.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che già appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari;

c) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato da rilasciare da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

h) laurea rilasciata da una delle Facoltà delle Università del Regno cui il candidato siasi iscritto dopo il conseguimento della maturità classica;

i) dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica;

l) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

m) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *a*) i mutilati e invalidi di guerra nonchè gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Afrca Orentale o in servizio militare non isolato all'estero; dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato; questi ultimi dovranno però produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

E' fatta salva la facoltà, ai concorrenti ammessi alla prova orale, di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di bibliotecario aggiunto in prova nelle Biblioteche governative senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative approvato con R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 6.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a svolgimento di un tema di storia o di letteratura italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano;

d) composizione in francese su argomento proposto dalla Commissione;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato;

Prove orali:

f) elementi di paleografia con prova pratica;

g) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

h) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di statistica; legislazione concernente le Biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) è consentito con le cautele che la Commissione creda di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva dispone:

a) di un massimo di punti 5 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti cinque per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche e paleografiche;

c) di un massimo di punti cinque per una prova facoltativa, che il candidato sostenga, di paleografia o papirologia greca o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali esso ha sostenuto le prove obbligatorie;

d) di un massimo di punti cinque per effettivi servizi di Biblioteca che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e servizi di Biblioteca.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati bibliotecari aggiunti in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, o all'art. 8, ultimo comma, del R. decreto 11 aprile 1925, n. 575, i quali saranno, invece, nominati bibliotecari aggiunti (grado 10°, gruppo *A*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(3845)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 17 posti di ordinatore in prova (gruppo B) nelle Biblioteche pubbliche governative

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454; i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024 e il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernenti provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587; il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, e il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Veduto il R. decreto 23 giugno 1938, n. 1037;

Veduto il decreto del Capo del Governo 8 ottobre 1938-XVI;

Veduto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, recante norme circa l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati;

Veduto il decreto interministeriale 28 luglio 1939-XVII, col quale viene determinato il quantitativo di personale femminile di ruolo da adibirsi ai servizi delle Biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a 17 posti di ordinatore in prova (gruppo *B*) nelle Biblioteche pubbliche governative.

Non oltre 3 degli anzidetti posti potranno essere conferiti a donne.

Art. 2.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto per coloro che risultino idonei nel concorso e che appartengono ad alcuna delle sottoindicate categorie, delle rispettive disposizioni che sotto si riportano:

a) per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero rispettivamente dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; dell'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 454, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

b per coloro che siano ex combattenti o legionari fiumani o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Sato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

c) per coloro che siano orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale ed in servizio militare non isolato all'estero rispettivamente degli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 3 del R. decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e dell'ar. 2 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè quelle dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche degli affari generali e del personale) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza, il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci femminili, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno di iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario federale e contenente l'attestazione che l'iscrizione ai Fasci di combattimento non è mai stata interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei due Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati degli italiani non regnicoli e dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni e non oltrepassati i 35 anni.

Quest'ultimo limite è protratto a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo di tempo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie d'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero; ed a 44 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale e per gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero.

Per coloro inoltre, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è, infine, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età, per coloro che già appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1934, n. 343, e per il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari;

c) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirane è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del lavoro.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono produrre il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.

I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

h) diploma di licenza da Istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

i) dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica;

l) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

m) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *a*) i mutilati e invalidi di guerra nonchè gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero; dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato: questi ultimi dovranno però produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame i documenti.

E' fatta salva la facoltà, ai concorrenti ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due concorsi per posti di ordinatore in prova nelle Biblioteche pubbliche governative senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 6.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia o letteratura italiana;

b) versione dal francese in italiano;

c) versione dal latino o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. In questa prova è consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

d) elementi di storia della letteratura italiana e nozioni sommarie di storia e letteratura greca e latina;

e) elementi di diritto costituzionale, amministrativo, di statistica e di legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

f) elementi di bibliografia generale e nozioni sull'ordinamento e sulla legislazione delle Biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma 7°, la Commissione per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti tre per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti tre per una prova facoltativa, che il candidato sostenga, di paleografia greca o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quelle sulle quali esso ha sostenuto le prove obbligatorie;

c) di un massimo di punti quattro per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai lavori e ai servizi di biblioteca e per altri evenuali titoli.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati ordinatori in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, o all'art. 8, ultimo comma, del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575; i quali saranno invece, nominati, ordinatori (grado 11°, gruppo *B*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(3846)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 41 posti di aiutante in prova (gruppo C), nelle Biblioteche pubbliche governative

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454, i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, e il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernenti provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, e il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Veduto il R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 456;

Veduto il R. decreto 23 giugno 1938, n. 1037;

Veduto il decreto del Capo del Governo 8 ottobre 1938-XVI;

Veduto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione a promozioni del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, recante norme circa l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati;

Veduto il decreto interministeriale 28 luglio 1939-XVII col quale viene determinato il quantitativo di personale femminile di ruolo da adibirsi ai servizi delle Biblioteche pubbliche governative;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a 41 posti di aiutante in prova (gruppo *C*) nelle Biblioteche governative dei quali non oltre 20 potranno essere conferiti a donne.

Art. 2.

Dei rimanenti 21 posti 14 sono riservati agli applicati delle Amministrazioni militari o, in mancanza ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, i quali saranno designati dalle competenti Amministrazioni di appartenenza e dovranno sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità, se il numero degli applicati delle Amministrazioni militari o dei sottufficiali designati è pari o inferiore al numero dei posti ad essi riservati o a titolo di concorso fra essi, se il numero è superiore.

Gli applicati delle Amministrazioni militari o i sottufficiali che nel complesso delle prove otterranno una classifica tale da farli entrare nella graduatoria dei vincitori del concorso, non prenderanno numero nel terzo dei posti riservati ai personali anzidetti, semprechè vi siano per questi posti, altri applicati o sottufficiali idonei da collocare.

In mancanza di concorrenti riconosciuti idonei i posti stessi verranno conferiti ai vincitori del concorso.

Art. 3.

Nella assegnazione dei posti sarà inoltre tenuto conto, per coloro che risultino idonei al concorso e che appartengono ad alcune delle sottoindicate categorie, delle rispettive disposizioni che sotto si riportano:

a) per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero rispettivamente dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; dell'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 454, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

b) per coloro che siano ex combattenti o legionari fiumani o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzioni da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio

militare non isolato all'estero dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

c) per coloro che siano orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero rispettivamente degli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777 e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

d) per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

e) per coloro che almeno dal 4 febbraio 1935, prestino ininterrotto servizio in qualità di impiegati civili non di ruolo, esclusi i salariati, presso le Amministrazioni statali, con funzioni proprie del personale di gruppo C, dell'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè quelle dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6 devono essere fatte pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche, degli affari generali e del personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati devono indicare, con esattezza, il proprio indirizzo.

A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai gruppi universitari fascisti o ai Fasci femminili, dal quale risultino l'anno, il mese e il giorno di iscrizione nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario federale e contenente l'attestazione che l'iscrizione ai Fasci di combattimento non è mai stata interrotta. Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei due Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati degli italiani non regnicoli e dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 35 anni.

Quest'ultimo limite è protratto a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero ed a 44 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valore militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale e per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita i suddetti massimi sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è, infine, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che già appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e per il personale civile non di ruolo delle Aministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione del servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari;

c) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1 comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento di lavoro.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15 dello stesso decreto;

g) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità competente.

Gli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno domicilio o l'abituale residenza;

h) diploma originale o copia autentica di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054, o da scuola professionale di secondo grado;

i) dichiarazione con la quale il candidato attesti, sotto la sua personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica;

l) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

m) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera a) i mutilati e invalidi di guerra, nonchè gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, dalla presentazione del documento di cui alla lettera c) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), i candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dello Stato; questi ultimi dovranno però presentare copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I documenti indicati alle lettere c), d), e), f) devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande dovranno contenere altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre successivamente, ma non oltre cinque giorni prima dell'inizio delle prove di esame, i documenti.

E' fatta salva la facoltà, ai concorrenti ammessi alla prova orale, di produrre, prima di sostenere detta prova. quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali.

Art. 5.

Gli applicati delle Amministrazioni militari e i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza che intendono prendere parte al concorso dovranno presentare domanda direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali).

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due concorsi per posti di aiutante in prova nelle Biblioteche pubbliche governative senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può inoltre essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 12 del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche governative approvato con R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 8.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) componimento italiano;

b) versione dal francese in italiano, con l'aiuto del dizionario;

c) saggio di copia, a mano o a macchina, a scelta del candidato.

Prove orali:

d) nozioni di storia d'Italia e di Geografia politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, e nozioni sull'ordinamento delle Biblioteche.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma settimo, la Commissione per stabilire la votazione complessiva, dispone di un massimo di punti cinque per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestato e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai servizi di biblioteca.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati aiutanti in prova, fatta eccezione per quelli che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno. invece nominati aiutanti (grado 13°, gruppo *C*).

Gli applicati delle Amministrazioni militari e i sottofficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e delle Regia guardia di finanza verranno, a norma delle vigenti disposizioni, nominati direttamente assistenti (grado 12°) nel ruolo del personale di gruppo *C* delle Biblioteche pubbliche governative.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 agosto 1939-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(3847)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 10 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed il successivo R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli altri enti pubblici richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 143, col quale sono stati stabiliti i nuovi ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI, del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Visto il dispaccio della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4991/14-1/1.3.1 in data 5 luglio 1939-XVII che eleva da 6 a 10 il numero dei posti da mettere a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 10 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa della Direzione generale della marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

E' indetto un concorso per esame a 10 posti di vice segretario in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipa-

zione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si tien conto del limite di età per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 fabbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante redatte su carta bollata da lire sei e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della marina mercantile - Divisione personale e servizi vari) entro il sessantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa. Dovranno inoltre dichiarare sotto la loro personale responsabilità di non appartenere alla razza ebraica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato è insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o di laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli, o di laurea rilasciata in base a precedenti ordinamenti:

a) dalle tre sezioni speciali dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia: 1) sezione consolare di scienze applicate alla carriera diplomatica; 2) sezione magistrale di economia e diritto; 3) sezione magistrale di computisteria e ragioneria; b) dal Regio istituto superiore «Cesare Alfieri» di Firenze; c) in scienze politiche e scienze sociali dalla Regia università di Padova e dall'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano; d) in scienze politiche e sindacali dalla Facoltà fascista presso la Regi auniversità di Perugia; e) in scienze sociali e sindacali dalla Regia università di Ferrara;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati ala visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotate delle eventuali benemerenze di guerra, coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, in Africa Orientale, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta in Africa Orientale, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli stessi documenti saranno presentati dai candidati invalidi o minorati in dipendenza di operazioni militari cui hanno partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, nonchè dagli orfani di caduti o figli di invalidi in conseguenza delle operazioni stesse;

9) certificato in carta da bollo da L. 4, comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattisi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segre-

tario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero produrranno un certificato in carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero della sede in cui risiedono, ovvero dal segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato potrà, altresì, essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 o all'Estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato, munita di firma. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, esibirà un certificato del capo ufficio in carta da bollo da L. 4 attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, nonchè gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario.

Oltre ai documenti di cui sopra, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda tutti quei titoli che potranno attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 8, 9, 10 e 11, dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciato dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare, in termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro il novantesimo giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

due funzionari della Direzione generale della marina mercantile di grado non inferiore al 6°, membri;

due professori di Università o di Istituti di istruzione superiore, menbri;

un funzionario della predetta Direzione generale, di grado non inferiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile, od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui saranno tenute tante le prove scritte, quanto quelle orali.

Art. 8.

I candidati, che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese e tedesca. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata dall'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1024; 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777; e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina di vice-segretario con riserva di anzianità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto durante il periodo di prova, a sensi del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di lire 800 lorde, diminuito e aumentato secondo le vigenti disposizioni di legge, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari. Agli assunti in prova che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti se più favorevoli, gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art 13.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie
(durata massima otto ore).

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale - amministrativo - corporativo;
2) diritto civile - diritto commerciale - diritto marittimo privato;
3) economia corporativa e scienza delle finanze.

Prova facoltativa di lingue estere
(durata massima ore quattro per ogni lingua).

Traduzione dall'italiano nella lingua estera dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale
(durata massima ore una).

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

Diritto amministrativo marittimo (parte I, Codice marina mercantile).

Nozioni di diritto penale, con particolare riguardo ai reati marittimi, di cui alla II parte del Codice marina mercantile.

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Nozioni di statistica.

Nozioni di politica commerciale.

Per la prova facoltativa di lingue estere l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e di una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e senza esitazione immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

Roma, addì 27 luglio 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(3848)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso ad un posto di ispettore superiore nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, riguardante il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, che modifica, fra l'altro, taluni ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista la nota 7 giugno 1939-XVII, n. 4991-15-1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza all'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ad un posto di ispettore superiore (grado 6°, gruppo *A*) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, fra impiegati appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni statali di grado non inferiore al 7°, che siano in possesso del diploma di laurea in chimica conseguita in una Regia università o Istituto superiore equiparato del Regno.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) diploma originale (o copia autentica) di laurea in chimica conseguita in una Regia università o Istituto superiore equiparato del Regno.

Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato, debitamente autenticato, dei corsi di studio superiori compiuti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti e quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico;

3) documenti da cui risultino le eventuali benemerenze militari e politiche;

4) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

5) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta e deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

6) copia dello stato di servizio amministrativo rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

Il Ministero richiederà inoltre direttamente all'Amministrazione da cui il candidato proviene un rapporto informativo sul servizio dallo stesso prestato;

7) tutti gli altri titoli e documenti che il concorrente crederà di esibire nel suo interesse;

8) elenco dei documenti e delle pubblicazioni inviate.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative, residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale,

nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero, dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero. Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un membro del Consiglio superiore delle miniere, presidente;

b) del direttore dell'Ufficio geologico;

c) del direttore del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere;

d) di un ispettore generale o capo divisione del Ministero delle corporazioni;

e) di un professore universitario, docente di chimica.

Art. 6.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità.

Per stabilire i vari coefficienti di merito la Commissione terrà presente la seguente graduazione dei requisiti posseduti dai candidati:

1) servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni;

2) attività professionale esercitata anteriormente all'assunzione nell'Amministrazione dello Stato;

3) insegnamento in Regie scuole medie o Regi istituti superiori;

4) pubblicazioni scientifiche;

5) titoli di studio;

6) altri requisiti e benemerenze.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

(3871)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variante al bando di concorso ad un posto di ispettore interprovinciale di 3ª classe ed a tre posti di ispettore interprovinciale di 4ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 127 del 31 maggio 1939-XVII con il quale è stato indetto, ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, un concorso per un posto di ispettore interprovinciale di 3ª classe (grado 10°, *A*) e per tre posti di ispettore interprovinciale di 4ª classe (grado 11°, *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Decreta:

Il 1° comma dell'art. 4 del decreto nelle premesse citato è modificato come segue:

« Le prove scritte avranno luogo in Roma entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ».

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1939-XVII

Il Ministro: Lantini

(3849)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 35 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1935, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1691, con il quale vengono approvate modificazioni al regolamento predetto;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Vista la legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1938, registro 15 Finanze, foglio n. 216, col quale fu indetto un corcorso per esami a 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato, di cui sette posti riservati a dattilografi;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con il decreto Ministeriale 20 febbraio 1939-XVII;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per 35 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti	Coefficiente prova pratica dattilografia
1	Monti Luigi, avventizio	8 —	9,40	17,40	0,06
2	Balducci Gino, ex combattente	8,145	9,06	17,205	0,07
3	Bracaglia Emilio	8,55	8,65	17,20	—
4	Buonocore Attilio	8,09	9,10	17,19	—
5	Mignosi Salvatore	8,15	8,95	17,10	(1)
6	Riva Primo	8,31	8,75	17,06	(1)
7	Trampetti Carlo	7,75	9,30	17,05	—
8	Zadini Riego	7,70	9,20	16,90	(1)
9	Pettinelli Ranieri, orfano di guerra	7,71	8,90	16,61	0,06
10	Patti Salvatore, avventizio	7,285	9,25	16,535	—
11	De Felice Mario	8,10	8,40	16,50	—
12	Proietti Sante	7,38	9,10	16,48	(1)
13	Malatesta Innocenzo	8,10	8,35	16,45	—
14	Primerano Nicola	7,44	8,85	16,29	0,08
15	Ferrero Vincenzo	8,10	8,10	16,20	0,07
16	Rossi Guglielmo	8,025	8,115	16,140	0,06
17	Miconi Renzo	7,35	8,785	16,135	—
18	Cauceglia Antonino, ex combattente	7,775	8,35	16,125	—
19	Vallarelli Gioacchino	7,025	9 —	16,025	—
20	Gerardis Ettore	7,67	8,35	16,02	(1)
21	De Felice Felicissimo	8,125	7,82	15 945	0,07
22	Ruffo Vincenzo	7,58	8,36	15,94	—
23	Giudice Aurelio	7,20	8,735	15,935	(1)
24	Rocca Giuseppe, avventizio	8,14	7,750	15,890	—
25	Pistolini Luigi	8,03	7,85	15,88	—
26	Mola Aldo	7,75	8,10	15,85	—
27	Tavano Marcello, avventizio	8,075	7,75	15,825	—

(1) Non ha superato la prova di dattilografia.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti	Coefficiente prova pratice dattilografia
28	Distefano Enrico	7,40	8,40	15,80	—
29	Onofri Guglielmo, avventizio	7,375	8,40	15,775	—
30	Perfetto Tommaso, coniugato	7,275	8,49	15,765	—
31	Marroni Leone	8,26	7,50	15.76	—
32	Mignosi Francesco	7,75	8	15,75	—
33	Romano Carlo	7,25	8,49	15,74	—
34	Novellino Giuseppe, ex combattente	7,25	8,40	15,65	0,06
35	Cambioli Francesco, orfano di guerra	8	7,60	15,60	—
36	Di Bella Franc. Paolo, ex combattente	8,075	7,50	15,575	—
37	Schivo Luigi	7,425	8,07	15,495	0,06
38	Nicosia Salvatore	7,675	7,81	15,485	—
39	Rubino Stefano	7,875	7,60	15,475	(1)
40	Clementi Antonio	7,20	8,27	15,47	—
41	Cuccia Salvatore	7,45	8,01	15,46	—
42	Andreozzi Gino	7,70	7,75	15,45	—
43	Del Guercio Giacomo, coniugato	7,55	7,89	15,44	—
44	Perdicaro Scipione, ex combattente	7,65	7,78	15,43	—
45	Vernaglia Pasquale	7,50	7,90	15,40	(1)
46	Mansella Virgilio, avventizio	7,415	7,90	15,315	—
47	Magrini Oscar	7,35	7,96	15,31	(1)
48	Mantovani Mario	7,35	7,95	15,30	—
49	D'Amico Fernando	7,42	7,85	15,27	—
50	Sacchetta Angelo	7,30	7,90	15,20	0,06
51	Ciccarelli Antonio	7,725	7,47	15,195	—
52	Fazzio Luigi, coniugato	7,69	7,50	15,19	—
53	Balsamo Nicola	7,77	7,40	15,17	—
54	Naddei Gino	7,15	8	15,15	(1)
55	Orsini Giovanni, invalido di guerra	7,575	7,55	15,125	—
56	Sacchetto Attilio	7,405	7,70	15,105	—
57	Artoni Umberto	7,35	7,75	15,10	(1)
58	Cuccia Raffaele	7,65	7,41	15,06	(1)
59	Midoro Vittorio, orfano di guerra	7,25	7,80	15,05	—
60	Prisco Nicola	7,28	7,75	15,03	(1)
61	Ferorelli Francesco	7,625	7,40	15,025	—
62	Pepe Guglielmo	7,50	7,50	15	—
63	Bucci Attilio.	7,225	7,75	14,975	—
64	Catone Ludovico	7,155	7,80	14,955	(1)
65	Momo Epifanio Aristide, ante Marcia	7,31	7,60	14,91	—
66	Di Carlo Carlo	7,15	7,75	14,90	—
67	Golia Carlo	7,38	7,50	14,88	(1)
68	Troili Francesco	7,245	7,50	14,745	—
69	Tassagna Giuseppe	7,40	7,30	14,70	—
70	Fioravanti Gregorio	7	7,65	14,65	—
71	Buzzoli Mario, coniugato	7,02	7,60	14,62	—
72	Sensale Giovanni Oscar	7,49	7,12	14,61	—
73	Salerno Salvatore, avventizio	7,375	7,205	14,580	—
74	Talluto Angelo	7,575	7	14,575	—
75	Lepore Cosimo	7,075	7,45	14,525	(1)
76	Di Capua Giov. Batt.	7,325	7,15	14,475	—
77	Mafferri Mario	7,26	7,20	14,46	—
78	Marino Giovanni	7,13	7,30	14,43	(1)
79	Fiorani Marcello	7,085	7,25	14,335	(1)
80	Sacco Giuseppe	7,53	6,80	14,33	—
81	Grassi Vincenzo	7,125	7,10	14,225	—
82	Cosentino Vittorio	7,40	6,80	14,20	—
83	Gatti Domenico	7,175	6,70	13,875	—
84	Manci Mario	7,025	6,75	13,775	—
85	Tomaiuolo Michele	7,025	6,65	13,675	—
86	Giunti Lidiano	7,40	6,12	13,52	—
87	Trimigliozzi Angelo, ex combattente	7	6,50	13,50	—
88	Conversino Alfredo, ex combattente	7,38	6	13,38	0,06
89	Ferraris Carlo	7,34	6	13,34	—

(1) Non ha superato la prova di dattilografia.

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Monti Luigi (dattilografo), avventizio . . . con punti 17,46
2. Balducci Gino (dattilografo), ex combattente . » 17,275
3. Bracaglia Emilio » 17,20
4. Buonocore Attilio » 17,19
5. Mignosi Salvatore » 17,10
6. Riva Primo » 17,06
7. Trampetti Carlo » 17,05
8. Zadini Riego » 16,90
9. Pettinelli Ranieri (dattilografo), orfano di guerra » 16,67
10. Patti Salvatore, avventizio » 16,535
11. De Felice Mario » 16,50
12. Proietti Sante » 16,48
13. Malatesta Innocenzo » 16,45
14. Primerano Nicola (dattilografo) » 16,37
15. Ferrero Vincenzo (dattilografo) » 16,27
16. Rossi Guglielmo (dattilografo) » 16,20
17. Cauceglia Antonino, ex combattente » 16,125
18 Rocca Giuseppe, avventizio » 15,890
19. Tavano Marcello, avventizio » 15,825
20. Onofri Guglielmo, avventizio » 15.775
21. Perfetto Tommaso, coniugato » 15,765
22. Novellino Giuseppe (dattilografo), ex combattente » 15,71
23. Gambioli Francesco, orfano di guerra » 15,60
24. Di Bella Franc. Paolo, ex combattente » 15,575
25. Del Guercio Giacomo, coniugato » 15,44
26. Perdicaro Scipione, ex combattente » 15,43
27. Mansella Virgilio, avventizio » 15,315
28. Fazzio Luigi, coniugato » 15,19
29. Orsini Giovanni, invalido di guerra » 15,125
30. Midoro Vittorio, orfano di guerra » 15,05
31. Momo Epifanio Aristide, ante Marcia » 14,91
32. Buzzoli Mario, coniugato » 14,62
33. Salerno Salvatore, avventizio » 14,580
34. Trimigliozzi Angelo, ex combattente » 13,50
35. Conversino Alfredo (dattilografo), ex combattente » 13,44

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Miconi Renzo . con punti 16,135
2. Vallarelli Gioacchino » 16,025
3. Gerardis Ettore » 16,02
4. De Felice Felicissimo (dattilografo) » 16,015
5. Ruffo Vincenzo » 15,94
6. Giudice Aurelio » 15,935
7. Pistolini Luigi » 15,88
8. Mola Aldo » 15,85
9. Distefano Enrico » 15,80
10. Marroni Leone » 15,76
11. Mignosi Francesco » 15,75
12. Romano Carlo » 15,74
13. Schivo Luigi (dattilografo) » 15,555
14. Nicosia Salvatore » 15,485
15. Rubino Stefano » 15,475
16. Clementi Antonio » 15,47
17. Cuccia Salvatore » 15,46
18. Andreozzi Gino » 15,45
19. Vernaglia Pasquale » 15,40
20. Magrini Oscar » 15,31
21. Mantovani Mario » 15,30
22. D'Amico Fernando » 15,27
23. Sacchetta Angelo » 15,26
24. Ciccarelli Antonio » 15,195
25. Balsamo Nicola » 15,17
26. Naddei Gino » 15,15
27. Sacchetto Attilio » 15,105
28. Artoni Umberto » 15,10
29. Cuccia Raffaele » 15,06
30. Prisco Nicola » 15,03
31. Ferorelli Francesco » 15,025
32. Pepe Guglielmo » 15,—
33. Bucci Attilio » 14,975
34. Catone Ludovico » 14,955
35. Di Carlo Carlo » 14,90
36 Golia Carlo » 14,88
37. Troili Francesco » 14,745
38. Tassagna Giuseppe » 14,70

39. Fioravanti Gregorio . . . . con punti 14,65
40. Sensale Giovanni Oscar . . . . » 14,61
41. Talluto Angelo . . . . » 14,575
42. Lepore Cosimo . . . . » 14,525
43. Di Capua Giov. Battista . . . . » 14,475
44. Mafferri Mario . . . . » 14,46
45. Marino Giovanni . . . . » 14,43
46. Fiorani Marcello . . . . » 14,335
47. Sacco Giuseppe . . . . » 14,33
48. Grassi Vincenzo . . . . » 14,225
49. Cosentino Vittorio . . . . » 14,20
50. Gatti Domenico . . . . » 13,875
51. Manci Mario . . . . » 13,775
52. Tomaiuolo Michele . . . . » 13,675
53. Giunti Lidiano . . . . » 13,52
54. Ferraris Carlo . . . . » 13,34

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3823)

REGIA PREFETTURA DEL CARNARO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Fiume formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 1° ottobre 1938, modificata con successivo decreto in data 1° marzo 1939;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Fiume:

Brizio Gian Vincenzo . . . . . . con punti 143 —
Boffa Ugo . . . . » 142,50
Canino Vincenzo . . . . » 135 —
De Cesare Giannino . . . . » 119,75

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Fiume.

Dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per la presentazione dei ricorsi.

Fiume, addì 21 luglio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: GRIMALDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Visto il proprio decreto di pari data e numero approvante la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Fiume;

Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Brizio Gian Vincenzo, primo classificato in graduatoria, è nominato ufficiale sanitario del comune di Fiume alle condizioni prescritte dal bando di concorso e dalle norme di legge e di regolamento in vigore.

E' assegnato al medesimo il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per assumere servizio.

Fiume, addì 21 luglio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: GRIMALDI

(3674)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduti i propri decreti n. 29870 in data 14 giugno 1939-XVII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1939-XVII, con i quali veniva approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e venivano dichiarati i vincitori del concorso, indetto con proprio avviso n. 60991 del 20 dicembre 1937, per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937;

Ritenuto che, in seguito a rinuncia di alcuni concorrenti dichiarati vincitori, si rende necessario procedere alla dichiarazione di altri vincitori in base alla predetta graduatoria;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I concorrenti sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa per i posti a fianco di ciascuno indicati:

1) Dott. Gervasi Giovanni da Codroipo - Cervignano del Friuli;
2) Dott. Russolo Piero da Udine - Fontanafredda;
3) Dott. Pisa Giovanni da Spilimbergo - Ruda;
4) Dott. Selleri Pio Umberto da Lusevera - Moruzzo;
5) Dott. Tosselli Manlio da Rogogna - Malborghetto-Valbruna;
6) Dott. Gasparini Mario da Mirano Veneto - Cavazzo Carnico;
7) Dott. Mastronardi Gioacchino da Taipana - Prepotto;
8) Dott. Pasqualini Luigi da Malborghetto - Rigolato.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Fontanafredda, Malborghetto-Valbruna, Moruzzo, Prepotto, Rigolato e Ruda.

Udine, addì 28 luglio 1939-XVII

Il prefetto: BOFONDI

(3675)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduti i due decreti in data 16 giugno 1939, n. 18396 con i quali si è provveduto all'approvazione della graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937 ed alla dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascuno dei detti posti;

Vista la deliberazione 11 corrente con la quale il commissario prefettizio di Casalbuttano prende atto della rinunzia al posto di ostetrica condotta della nominata signora Sali Pierina;

Ritenuto necessario di provvedere alla sostituzione;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicato nelle domande di ammissione al concorso dalle aspiranti che seguono la rinunziataria in ordine di graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica del comune di Casalbuttano la signora De Pietri Erminia in sostituzione della signora Sali Pierina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Casalbuttano.

Cremona, addì 2 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: SOLDAINI

(3687)

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ufficiale sanitario di Monza, Abbiategrasso, Magenta, Melegnano e S. Angelo Lodigiano;
Vista la Ministeriale n. 20446/17684, del 28 giugno u. s.;
Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

La graduatoria del concorso ai posti di ufficiale sanitario di Monza, Abbiategrasso, Magenta, Melegnano e S. Stefano Lodigiano, è approvata come segue:

1) Boffa Ugo	con punti	147,625
2) Brizio Gian Vincenzo	»	145,50
3) Albano Vincenzo	»	141,625
4) Canino Vincenzo	»	140
5) Brazioli Giovanni	»	130
6) Lazzaretti Pietro	»	124
7) Ceredi Riccardo	»	120
8) Boari Danilo	»	118

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 31 luglio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: DE GOYZUETA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso ai posti di ufficiale sanitario del comune di Monza, e dei consorzi di Abbiategrasso, Magenta, Melegnano e S. Stefano Lodigiano;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina dei titolari dei posti messi a concorso;
Viste le domande degli interessati, con l'indicazione delle sedi prescelte, in ordine di preferenza;
Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso succitato, sono nominati ufficiali sanitari in prova, per le sedi a fianco di ciascuno di essi segnate:

a) Dott. Boffa Ugo, comune di Monza;
b) Dott. Brizio Gian Vincenzo, consorzio di Magenta;
c) Dott. Albano Vincenzo, consorzio di Melegnano;
d) Dott. Canino Vincenzo, consorzio di Abbiategrasso;
e) Dott. Brazioli Giovanni, consorzio di S. Angelo Lodigiano.

I suindicati ufficiali sanitari dovranno assumere servizio, nelle rispettive sedi, entro il termine perentorio di un mese, dal giorno dell'avvenuta notifica, scorso inutilmente il quale saranno dichiarati rinunciatari dei posti loro assegnati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Milano, addì 31 luglio 1939-XVII

p. *Il prefetto*: DE GOYZUETA

(3683)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto in data 17 dicembre 1937, n. 27542 san., con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico-veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1937-XVI;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice di detto concorso, nominata con R. decreto 26 settembre 1938;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei a posti di medico-veterinario condotto, vacanti alla data del 30 novembre 1937-XVI:

1) Rebucci dott. Ercole	con punti	61,144	su 100
2) Benatti dott. Giuseppe	»	55,864	»
3) Bertolani dott. Pietro.	»	55,145	»
4) Venieri dott. Giuseppe.	»	52,503	»
5) Chiapponi dott. Francesco.	»	51,086	»
6) Rasini dott. Amedeo	»	51,046	»
7) Molinari dott. Paolo	»	50,811	»
8) Maioli dott. Flaminio.	»	50,740	»
9) Salati dott. Arrigo.	»	50.508	»
10) Dugari dott. Francesco	»	49,278	»
11) Tazzari dott. Manlio .	»	48,689	»
12) Rastelli dott. Vincenzo	»	47,887	»
13) Munarini dott. Alessandro.	»	47,056	»
14) Giusti dott. Luigi.	»	44,967	»
15) Borgatti dott. Nino	»	43,594	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 3 agosto 1939-XVII

Il prefetto: D'ANDREA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto in data 17 dicembre 1937, n. 27542 san., con il quale veniva bandito il concorso per i posti di medico-veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1937-XVI;
Visto il decreto odierno n. 16257 san., col quale viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso, nominata con decreto Ministeriale 26 settembre 1938;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati medici-veterinari sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Rebucci dott. Ercole, 2ª condotta veterinaria del comune di Correggio;
2) Benatti dott. Giuseppe, condotta veterinaria del comune di Luzzara;
3) Bertolani dott. Pietro, condotta veterinaria del comune di Rolo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 3 agosto 1939-XVII

Il prefetto: D'ANDREA

(3688)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.